



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 10 del 31 Gennaio 2020

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2020, N. 3

DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2020-2022 DELLA REGIONE ABRUZZO (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020)

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 28.01.2020, N. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020) 4

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 3

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 22/3 del 27.12.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 28.01.2020, N. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

CAPO I

Disposizioni finanziarie

Art. 1

(Spese obbligatorie)

1. Per il triennio 2020/2022 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli riguardanti le spese obbligatorie così come indicate nell'allegato al bilancio di previsione 2020/2022 denominato "Elenco delle Spese Obbligatorie".

Art. 2

(Disciplina dei vincoli di spesa)

1. Per il triennio 2020/2022 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli di entrata e di spesa così come indicato negli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2020/2022 denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali".
2. In linea con il processo di riordino e armonizzazione della contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e nell'ambito del percorso di risanamento finanziario della Regione, i vincoli di destinazione di risorse finanziarie previsti da leggi regionali sono riferiti alla sola gestione di competenza. Le relative economie risultanti al termine

dell'esercizio non sono vincolate e concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione libero.

Art. 3

(Stanziamanti continuativi e limiti d'impegno)

1. Per il triennio 2020/2022 sono autorizzati gli stanziamenti continuativi e i limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno" costituente l'Allegato 1 della presente legge.

Art. 4

(Rifinanziamento di leggi regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del d.lgs. 118/2011, è autorizzato per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali" costituente l'Allegato 2 della presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
3. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del d.lgs. 118/2011, è altresì autorizzato per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa nell'ambito delle previsioni del Bilancio del Consiglio regionale, per gli importi indicati nella tabella di seguito indicata:

BILANCIO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO 2020/2022									
Cap.	Art.	Miss	Progr	Tit.	Descrizione	Previsione comp. 2020	Previsione comp. 2021	Previsione comp. 2022	Legge regionale
4111	6	01	01	1	Misure di sostegno al pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate (a valere sul trasferimento di cui allo stanziamento della missione 1, programma 01, titolo 1 del bilancio regionale 2020/2022)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	l.r. 30 novembre 2017, n. 57 (art. 4)
1110	1	01	01	1	Partecipazione del Consiglio regionale alla costituzione dell'associazione denominata "L'Abruzzo in Europa" (a valere sul trasferimento di cui allo stanziamento della missione 1, programma 01, titolo 1 del bilancio regionale 2020/2022)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	l.r. 24 agosto 2018, n. 27
4107	1	01	01	1	Celebrazione Centenario D'Annunzio e la città di Fiume (a valere sul trasferimento di cui allo stanziamento della missione 1, programma 12, titolo 2 del bilancio regionale 2020/2022 - annualità 2020)	100.000,00	-	-	l.r. 16 luglio 2019, n. 20

Art. 5

(Disposizioni in materia di entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico)

1. Per il triennio 2020/2022, le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono destinate per un importo pari ad euro 10.561.115,03 per l'esercizio 2020, ad euro 13.416.571,37 per l'esercizio 2021 e ad euro 14.516.570,67 per l'esercizio 2022 agli interventi inerenti le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, agli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, agli interventi per la gestione delle risorse idriche, agli interventi di tutela delle acque ed attività connesse con la redazione del piano di tutela di cui al d.lgs. 112/98, agli interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali, agli interventi per i servizi di piena e manutenzione, agli interventi di manutenzione dei porti, degli approdi e della escavazione dei fondali, assistenza geni civili, assistenza per rischio sismico e assistenza per autorità di bacino, come analiticamente indicato nel raggruppamento n. 371 dell'allegato "Fondi vincolati regionali" di cui all'articolo 2.
2. Le restante parte delle entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico e le eventuali maggiori entrate sono destinate alla copertura delle spese obbligatorie previste dal bilancio regionale 2020/2022.
3. Per il triennio 2020-2022 è sospesa la disposizione di cui al comma 44 dell'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili) e ogni altra disposizione in contrasto con quanto disposto nel comma 1.

Art. 6

(Disposizioni in materia di alienazioni di beni immobili e mobili)

1. E' autorizzata la contabilizzazione delle entrate non ricorrenti derivanti dall'alienazione dell'impianto agroindustriale "Centro lavorazione e commercializzazione patate" sito in Celano, da realizzare mediante procedure di asta pubblica avente il prezzo di alienazione, posto a base d'asta, per un totale di euro 9.404.786,99.
2. Nello stato di previsione dell'entrata è iscritta la somma di euro 9.404.786,99 sul capitolo 44170 nell'ambito del Titolo 4, tipologia 400, categoria 01 al fine di allocare in bilancio la nuova entrata derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, destinata al finanziamento delle seguenti spese indifferibili ed urgenti:
 - a) nell'ambito del Titolo 2, Missione 01, Programma 05 lo stanziamento pari ad euro 1.174.083,00 da iscrivere sul capitolo di bilancio 12170 concernente la corresponsione del valore residuo dovuto al concessionario CO.VAL.PA. Abruzzo Società Cooperativa Agricola determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della l.r. 47/2007;
 - b) nell'ambito del Titolo 2, Missione 14, Programma 03 da iscrivere sul capitolo 550/18 di nuova istituzione lo stanziamento pari ad euro 1.000.000,00 concernente "Trasferimenti risorse per investimenti - Collegamento tra Accademia e Impresa - Dottorati di Ricerca";
 - c) nell'ambito del Titolo 2, Missione 07, Programma 01 sul capitolo 242393 lo stanziamento pari ad euro 300.000,00 necessario per il rifinanziamento degli interventi di cui alla l.r. 9/2018 in materia di promozione e sostegno delle Pro Loco;
 - d) nell'ambito della Missione 11, Programma 02, Titolo 2 sul capitolo 152330/1 lo stanziamento pari ad euro 3.830.703,99 necessario per il rifinanziamento della l.r. 38/2016;

- e) nell'ambito della Missione 13, Programma 07, Titolo 2 sul capitolo 82411 lo stanziamento pari ad euro 900.000,00 necessario per il rifinanziamento della l.r. 15/2002;
 - f) nell'ambito della Missione 14, Programma 01, Titolo 2 sul capitolo 282340 lo stanziamento pari ad euro 1.800.000,00 necessario per la copertura degli oneri derivanti dalla compartecipazione regionale ai contratti di sviluppo del MISE;
 - g) nell'ambito della Missione 08, Programma 02, Titolo 2 sul capitolo di nuova istituzione "Contributi straordinari a Comuni e Province per spese in conto capitale con fondi collegati ad alienazioni" lo stanziamento pari ad euro 400.000,00 da assegnare a:
 - 1) Comune di Pescara: euro 200.000,00 per potenziamento e miglioramento degli impianti arborei;
 - 2) Comune di Chieti: euro 100.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria Planet beach stadium e abbattimento barriere architettoniche e ammodernamento Museo d'arte Barbella;
 - 3) Provincia di Teramo: euro 100.000,00 per manutenzione straordinaria strade provinciali.
3. Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati nel comma 2, possono essere utilizzati solo previo accertamento della nuova entrata di cui al comma 1.

Art. 7

(Programmazione dei Fondi comunitari)

1. Le quote di compartecipazione a carico della Regione relative al PO FESR Abruzzo 2014-2020, al PO FSE Abruzzo 2014-2020 e al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sono iscritte nello stato di previsione della spesa alle missioni e programmi di competenza, come si evince dagli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2020/2022 denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali".
2. La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al Fondo Europeo per gli Affari marittimi e Pesca 2014 - 2020 è iscritta nello stato di previsione della spesa alla Missione 16, Programma 03, come si evince dagli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2020/2022 denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali".

Art. 8

(Istituzione e modifica capitoli di bilancio nello stato di previsione della entrata e della spesa)

1. E' istituito nella Missione 20, Programma 3 un apposito stanziamento finalizzato all'accantonamento della spesa per gli anni 2021 e 2022 denominato "Fondo per la riduzione della Tassazione regionale", dell'importo di euro 8.303.005,70 per l'anno 2021 ed euro 50.000.000,00 per l'anno 2022.
2. Con specifico provvedimento di Giunta regionale sarà costituita una Commissione composta da esperti interni ed esterni all'ente, senza oneri per l'ente, con lo scopo di proporre al Consiglio regionale nel termine del 31 dicembre 2021 una proposta finalizzata ad una rivisitazione delle aliquote fiscali regionali.
3. Lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 151592, nell'ambito della Missione 09, Programma 04, Titolo 1, ridenominato "Spese per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Autorità Interregionale di Bacino del Tronto" è determinato dalle leggi di bilancio.

Art. 9

(Disposizioni normative in merito al finanziamento per residenzialità universitaria)

1. E' autorizzato per l'anno 2020 nell'ambito della Missione 04, Programma 03, Titolo 3 - capitolo di spesa 51 un apposito stanziamento di euro 440.000,00 vincolato al pagamento in anticipazione dei S.A.L. dei lavori in esecuzione di progetti di residenzialità universitaria dell'Adsu di Chieti ammessi ex art. 4 del D.M. 853/2018 a cofinanziamento ministeriale di cui alla L. 338/2000.
2. In corrispondenza della riscossione è assunto dalla stessa assegnataria Adsu di Chieti l'impegno formale alla restituzione della somma alla Regione Abruzzo nei termini e nelle modalità stabilite nell'apposito atto di Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, competente per materia.

CAPO II

Modifiche ed integrazioni a disposizioni normative vigenti

Art. 10

(Modifica di disposizioni legislative regionali in materia urbanistica)

1. All'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2011, n. 10 recante "Norme sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo" sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole "di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le seguenti "del 31.12.2019";
 - b) al comma 3, le parole "per i fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge" sono abrogate;
 - c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di cui al comma 1 è consentito anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti.";
 - d) al comma 11 la frase "Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziare sul capitolo di spesa del bilancio di previsione n. 11825 - U.P.B. 02.01.003 - denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" è sostituita con la seguente: "Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziare sul capitolo di spesa del bilancio di previsione n. 11825 denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione"".
2. L'articolo 85 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004) è abrogato.
3. Alla legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"3. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziare sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825 -Missione 1, Programma 04, Titolo 1 - denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione.";

- b) al comma 4 dell'articolo 11, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4. L'art 10-bis della legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49 (Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)) è sostituito dal seguente:

"Art. 10 bis
(Oneri di urbanizzazione)

1. Gli interventi oggetto della presente legge comportano la corresponsione al Comune del contributo relativo al costo di costruzione, da corrispondere a conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione.
 2. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione è corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento su c/c postale n. 13633672 intestato alla Regione Abruzzo.
 3. I proventi derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione, stimati per l'anno 2020 in euro 200.000,00, sono iscritti nello stato di previsione delle entrate nell'ambito del Titolo 3, tipologia 500, categoria 99 sul capitolo 35022 di nuova istituzione denominato: "Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione l.r. 49/2012".
 4. Nello stato di previsione della spesa nell'ambito del Titolo 2, Missione 08, Programma 01 è istituito il capitolo 272333 di nuova istituzione denominato: "Interventi in favore dei comuni per la pianificazione", con uno stanziamento per l'esercizio 2020 pari a euro 100.000,00.
 5. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.
 6. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziare sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825 -Missione 1, Programma 04, Titolo 1 - denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione".
5. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 (Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte III del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) è introdotto il seguente:

"Art. 3 bis
(Oneri istruttori in materia di paesaggio)

1. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio previsti dal d.lgs. 42/2004 o dalla pianificazione paesaggistica regionale sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per i progetti promossi dagli Enti locali o dalla Regione, sulla base di tariffe definite dalla Giunta regionale e aggiornate con

cadenza triennale. In fase di prima applicazione le tariffe da versare a favore delle autorità competenti sono le seguenti:

- a) importo progetto fino a 200.000,00 euro - tariffa di euro 100 euro;
 - b) importo progetto da 200.001,00 a 5.000.000,00 euro - tariffa di 100 euro + 0,03% dell'importo di progetto della parte eccedente 200.000,00 euro;
 - c) importo progetto superiore a 5.000.001,00 euro - tariffa di 500 euro + 0,02% dell'importo di progetto della parte eccedente 5.000.000,00 euro.
2. Gli Enti locali delegati al rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di paesaggio possono stabilire tariffe diverse da quelle definite dalle presenti norme e dal successivo atto regionale di cui al comma 1. Essi istituiscono nei rispettivi bilanci specifici capitoli di entrata ove introitare il gettito riveniente dai versamenti delle tariffe, la cui utilizzazione è vincolata all'esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio.
 3. Per le competenze di cui all'articolo 1 comma 1 ascritte alla Regione, le spese istruttorie sono corrisposte dai soggetti richiedenti mediante versamento su c/c postale n.13633672 intestato alla Regione Abruzzo.
 4. I proventi derivanti dalle spese di istruttoria di cui al comma 1, stimati per l'anno 2020 in euro 20.000,00, sono iscritti nello stato di previsione delle entrate nell'ambito del Titolo 3, tipologia 100, categoria 02 sul capitolo 31111 di nuova istituzione denominato: "Entrate da versamenti per il rilascio di autorizzazioni in materia paesaggistica".
 5. Nello stato di previsione della spesa nell'ambito del Titolo 1, Missione 09, Programma 01 è istituito il capitolo 151406 di nuova istituzione denominato: "Spese per la redazione ed attuazione delle norme regionali in materia di paesaggio ed urbanistica" con uno stanziamento per l'esercizio 2020 pari a euro 15.000,00.
 6. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio."

Art. 11

(Modifiche all'art. 93 della l.r. 7/2003)

1. All'articolo 93, comma 2, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), le parole "i canoni, i sovracanoni e l'addizionale regionale se applicata" sono sostituite con le parole "i canoni e i sovracanoni".
2. All'articolo 93 della l.r. 7/2003, il comma 5 è così sostituito:

"5. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in attuazione dell'articolo 86 del d.lgs. 112/1998, i canoni annui, relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:

 - a) consumo umano, per ogni modulo di acqua assentito: euro 2.704,00;
 - b) irriguo agricolo:
 - b1) quando il prelievo è effettuato a bocca tassata, per ogni modulo di acqua assentito: euro 107,00; per i Consorzi di Bonifica: euro 99,00;
 - b2) quando il prelievo non è suscettibile di essere fatto a bocca tassata, per ogni ettaro di terreno: euro 1,05; per i Consorzi di Bonifica: euro 1,00;

- c) idroelettrico e forza motrice, per ogni kW di potenza nominale concessa o riconosciuta:
- c1) fino a 220 kW: euro 21,00/kW;
 - c2) superiore a 220 kW: euro 40,00/kW;
 - c3) per i Consorzi di Bonifica: euro 17,00/kW;
- d) industriale, per ogni modulo di acqua assentito, euro 18.981,00, assumendosi ogni modulo pari a 3.000.000 di mc annui. Il canone unitario è ridotto del 50% se il concessionario attua un uso delle acque senza restituzione ovvero se attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo;
- d1) per i Consorzi di Bonifica, per ogni modulo di acqua assentito: euro 17.514,00;
- e) piscicoltura, per ogni modulo di acqua assentito: euro 410,00;
- f) antincendio, per ogni modulo di acqua assentito: euro 401,00;
- f1) per i Consorzi di Bonifica, per ogni modulo di acqua assentito: euro 370,00;
- g) civile, per ogni modulo di acqua assentito per uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree a verde pubblico o privato a servizio di attività commerciali o industriali: euro 434,00;
- g1) per i Consorzi di Bonifica, per ogni modulo di acqua assentito: euro 401,00;
- h) igienico, per ogni modulo di acqua assentito per uso igienico-sanitario, lavaggio strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere: euro 1.269,00;
- h1) per i Consorzi di Bonifica, per ogni modulo di acqua assentito: euro 1.171,00;
- i) autolavaggio, per ogni modulo di acqua assentito: euro 6.675,00;
- j) zootecnico, è equiparato al canone industriale, ridotto del 60%, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche), qualora il volume annuo sia superiore a 1.000 metri cubo/anno e, in ogni caso, se l'allevamento del bestiame non è connesso alla conduzione del fondo agricolo, ovvero se è connesso alla conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio, ma tali prodotti non superano il 30% di quello occorrente; per ogni modulo di acqua assentito: euro 8.352,00.

I canoni di cui al presente comma non possono essere comunque inferiori ai seguenti importi minimi:

- a) consumo umano: euro 347,00;
- b) irriguo agricolo: euro 24,00;
- c) idroelettrico e forza motrice: euro 289,00;
- d) industriale:
 - d1) euro 1.366,00 fino a 50.000 mc/anno;
 - d2) euro 1.821,00 da 50.001 a 100.000 mc/anno;
 - d3) euro 2.276,00 da 100.001 a 150.000 mc/anno;
 - d4) euro 2.504,00 da 150.001 a 200.000 mc/anno;
 - d5) euro 2.845,00 da 200.001 a 300.000 mc/anno;
 - d6) euro 3.186,00 oltre 300.000 mc/anno;

Qualora il concessionario attui un uso delle acque senza restituzione ovvero se attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo, i minimi di cui al presente comma, vengono ridotti del 20%;

- e) piscicoltura: euro 289,00;
- f) antincendio: euro 116,00;
- g) civile: euro 173,00;
- h) igienico: euro 173,00;
- i) autolavaggio: euro 405,00;
- j) zootecnico, è equiparato al canone industriale, ridotto del 60%, di cui all'articolo 12, comma 5, della l.r. 25/2011, qualora il volume annuo sia superiore a 1.000 metri cubo/anno e, in ogni caso, se l'allevamento del bestiame non è connesso alla conduzione del fondo agricolo, ovvero se è connesso alla conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio, ma tali prodotti non superano il 30% di quello occorrente: euro 547,00.

Al fine dell'assimilazione delle tipologie d'uso sopra riportate con quelle vigenti al 31 dicembre 2004, si rinvia alla tabella "A" pubblicata sul B.U.R.A. n. 16 bis del 25 marzo 2005 - Parte III - Avvisi, Concorsi, Inserzioni "Avviso di rettifica relativo alla legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6". Gli importi dei canoni, così stabiliti, sono aggiornati con cadenza triennale con delibera della Giunta regionale che terrà conto sia del tasso di inflazione programmato che dei criteri di cui al comma 6. Il primo aggiornamento avrà decorrenza dal 1° gennaio 2021. Qualora non si provveda all'aggiornamento, nelle more dell'adozione dell'atto deliberativo di aggiornamento dei canoni che decorrono dal 1° gennaio successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, si applicano i canoni unitari del triennio precedente maggiorati del tasso di inflazione programmata previsto nel documento di programmazione economico-finanziario per l'anno di riferimento."

- 3. Il comma 5-quinquies (Addizionale regionale) dell'articolo 93 della l.r. 7/2003 è abrogato.
- 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 12

(Modifiche e integrazioni alla l.r. 11/1993)

- 1. Alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) dopo il comma 2 dell'articolo 10 (Obbligatorietà della classifica) sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui all'articolo 2, compresi gli appartamenti mobiliati per uso turistico disciplinati dall'articolo 32 della l.r. 75/95, devono indicare apposito Codice Identificativo di Riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva in tutti gli scritti o stampati o supporti digitali e in qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato. Il codice identificativo regionale è rilasciato al momento dell'inserimento della anagrafica della struttura sul Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA). La Giunta regionale disciplina il codice identificativo di riferimento con propria delibera da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente comma.

"2-ter. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che

pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività sono tenuti a pubblicare il CIR sugli strumenti utilizzati."

2. Alla l.r. 11/1993, dopo il comma 2 dell'articolo 48 (Entità sanzioni amministrative) è inserito il seguente:

"2-bis. I soggetti che contravvengono all'obbligo di riportare il codice identificativo regionale (CIR) di cui all'articolo 10, commi 2-bis e 2-ter, ovvero che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata."

Art. 13

(Modifiche alla l.r. 45/1982)

1. Alla legge regionale 23 luglio 1982, n. 45 (Disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo), il secondo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti, le residenze turistico-alberghiere e i Condhotel."

2. Alla l.r. 45/1982, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis
(Condhotel)

1. Le definizioni del Condhotel sono stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio di condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota di unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).
2. Le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività di Condhotel sono stabilite con successivi provvedimenti attuativi, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/2018."

Art. 14

(Integrazione all'art. 8 della l.r. 3/2018)

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 8 (Norma finanziaria) della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale)) è inserito il seguente:

"2-ter. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati annualmente dalla legge di bilancio."

Art. 15

(Modifiche alla l.r. 20/2019)

1. L'articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2019, n. 20 (Celebrazione del Centenario dell'impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele D'Annunzio) è sostituito dal seguente:

"Art. 2
(Celebrazioni)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione organizza eventi celebrativi nella città di Pescara e nei luoghi dannunziani delle quattro province.
 2. Per le medesime finalità, la Regione favorisce iniziative di gemellaggio con la Repubblica di Croazia."
2. All'articolo 3 della l.r. 20/2019 la parola "dell'evento", ovunque ricorrente, è sostituita dalle parole "degli eventi".
 3. All'articolo 3, comma 3, della l.r. 20/2019 le parole "o di singole manifestazioni in cui lo stesso si articola" sono soppresse.
 4. All'articolo 4 della l.r. 20/2019, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Per le annualità successive al 2019, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento Titolo I, Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 03, capitolo di spesa denominato "Celebrazione centenario D'Annunzio e la città di Fiume" numero 4107 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale, annualmente determinato, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011."

Art. 16

(Modifiche alla l.r. 8/2019)

1. Alla legge regionale 17 giugno 2019, n. 8 (Norme a sostegno dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per la copertura delle spese poste a carico della Regione dall'articolo 3, comma 1-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la Regione Abruzzo assegna all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo le somme da quest'ultimo dovute a titolo di rimborso, per le annualità 2017 e 2018, delle spese relative al personale regionale comandato, al funzionamento, nonché alla remunerazione del direttore responsabile.";
 - b) all'articolo 2, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Agli oneri finanziari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato "Intervento regionale a favore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione" nell'ambito della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020.
3-ter. Lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione di cui al comma 3-bis è riversato dal competente centro di responsabilità contabile regionale sulla contabilità speciale n. 6051/401 aperta presso la Tesoreria provinciale della banca d'Italia di L'Aquila ed intestata al Vice Commissario per la Ricostruzione post sisma 2016 - Presidente della Regione Abruzzo. Restano a disposizione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma Abruzzo i maggiori rimborsi accertati dai competenti uffici regionali riferibili alle medesime finalità ed annualità 2017 e 2018. A tal fine le occorrenti variazioni di bilancio sono effettuate mediante le procedure di cui al comma 4."

CAPO III

Disposizioni in materia di società partecipate, enti ed organismi strumentali

Art. 17

(Conciliazione delle posizioni creditorie e debitorie con enti, organismi strumentali e società partecipate)

1. In ossequio agli obiettivi di finanza pubblica, al fine di assicurare la tempestiva predisposizione del rendiconto della gestione della Regione e di dare attuazione all'articolo 11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo 118/2011, gli enti, gli organismi strumentali e le società partecipate della Regione trasmettono al Dipartimento competente entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo la certificazione asseverata dai rispettivi organi di revisione che renda possibile per l'ente assumere immediatamente, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, in caso di sussistenza di eventuali discordanze.
2. Il mancato invio del prospetto asseverato dagli organismi di revisione di cui all'articolo 11, comma 6 del d.lgs. 118/2011, nel termine fissato al comma 1, determina la sospensione di qualsiasi trasferimento di risorse da parte della Regione a qualsiasi titolo fino all'avvenuta trasmissione, oltre che l'impossibilità di procedere ad assunzioni, qualora previste, a qualsiasi titolo.

Art. 18

(Approvazione dei bilanci degli enti ed organismi strumentali)

1. I bilanci di previsione degli enti, delle agenzie e degli altri organismi dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente dalla Giunta, previo parere favorevole del Dipartimento competente.
2. Nelle more dell'approvazione di cui al comma 1 si applica l'esercizio provvisorio.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono inviati, a titolo informativo, alla Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale.

Art. 19

(Approvazione dei rendiconti degli enti ed organismi strumentali)

1. Al fine di assicurare la tempestiva predisposizione del rendiconto della gestione della Regione Abruzzo, gli organismi strumentali e gli enti di cui al d.lgs. 118/2011, approvano il rendiconto annuale entro il 10 marzo di ciascun esercizio ed entro i successivi cinque giorni lo trasmettono al Dipartimento competente della Giunta, corredato di tutti gli allegati di legge e del parere dell'organo di revisione. Il Dipartimento, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno.
2. In caso di mancata approvazione del rendiconto nei termini e modalità di cui al comma 1, il Presidente della Giunta nomina un commissario ad acta per la predisposizione, approvazione e trasmissione dello stesso. Il mancato invio del rendiconto nei termini di cui al comma 1 determina la sospensione del trasferimento di risorse da parte della Regione a qualsiasi titolo e l'impossibilità di procedere ad assunzioni di personale, sotto qualsiasi forma, fino alla sua definitiva acquisizione.
3. La mancata approvazione del rendiconto nei termini di cui al comma 1 per due anni consecutivi comporta la riduzione del 30% della retribuzione di risultato ai direttori e dirigenti degli enti medesimi. Gli organismi strumentali e gli enti adeguano i propri regolamenti per la valutazione del personale nei termini suddetti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. I rendiconti di cui al comma 1 sono allegati al Rendiconto generale della Regione e sono presentati al Consiglio regionale che li approva con legge unitamente al medesimo Rendiconto generale.

5. Nel caso di mancato rispetto dei termini di trasmissione di cui al comma 1, i rendiconti degli enti ed organismi strumentali sono approvati con separato provvedimento legislativo.

Art. 20

(Risultati di amministrazione degli enti ed organismi strumentali)

1. Al fine di assicurare una unitaria gestione gli organismi strumentali e gli enti totalmente partecipati dalla Regione, ad eccezione del Consiglio regionale, procedono, entro trenta giorni dall'approvazione dei propri rendiconti, a riversare alla Regione Abruzzo le somme risultanti dall'avanzo d'amministrazione disponibile così come risultante dalla lettera E) del modello denominato "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione" previsto dall'allegato 10 del d.lgs. 118/2011 o da altra voce corrispondente in caso di applicazione di schemi di rendicontazione diversi.
2. La Giunta regionale, nel termine di 10 giorni dall'approvazione del rendiconto degli enti ed organismi di cui al comma 1 e su proposta dei Dipartimenti competenti per materia, può disporre il parziale o totale esonero dall'obbligo di cui al comma 1, previa verifica degli equilibri finanziari del bilancio regionale da parte del Servizio Bilancio della Giunta regionale, per comprovate esigenze finanziarie relative a preesistenti obbligazioni cui gli enti ed organismi richiedenti l'esonero sono tenuti ad adempiere.
3. In caso di risultato negativo, i soggetti di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011, predispongono specifico piano di rientro della durata massima di tre anni.
4. In caso di mancata predisposizione o approvazione del piano di rientro, il Presidente della Giunta nomina un commissario ad acta che provveda a proporre le riduzioni di spesa necessarie a ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio.
5. I soggetti di cui al comma 1, in caso di impossibilità a rispettare il piano di rientro approvato ai sensi del comma 3, propongono alla Giunta regionale soluzioni alternative finalizzate a riportare in equilibrio strutturale il bilancio dell'ente.

Art. 21

(Riallineamento approvazione bilanci e rendiconti degli enti ed organismi strumentali)

1. Gli enti ed organismi strumentali che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione e i rendiconti dell'esercizio in corso e dei precedenti nei termini di legge, li approvano entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per consentire l'integrale riallineamento di tutti gli atti di natura contabile.
2. In caso di inadempimento del termine di cui al comma 1, il Presidente della Giunta nomina un commissario ad acta per la predisposizione e approvazione degli atti contabili. Fino all'avvenuta approvazione degli stessi, la Regione sospende i trasferimenti di risorse a qualsiasi titolo, ad eccezione di quelli vincolati per i quali si deve procedere urgentemente ad eventuali pagamenti ed è fatto divieto all'ente inadempiente di procedere ad assunzioni di personale, qualora previste, con qualsiasi tipologia contrattuale.

CAPO IV

Ulteriori disposizioni

Art. 22

(Interventi in materia di Polizia Locale)

1. Al fine dell'attuazione degli interventi in materia di Polizia Locale previsti all'articolo 23 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012) la medesima è rifinanziata, per gli anni 2020, 2021 e 2022, per euro 80.000,00 per ciascuna annualità.
2. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 1, Missione 03, Programma 01 sul capitolo di nuova istituzione denominato "Attuazione degli interventi dettati dalla legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 all'articolo 23 per l'istituzione e funzionamento dell'Osservatorio Regionale di Polizia Locale" del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022.

Art. 23

(Contributo per interventi a favore della conservazione dell'Orso bruno marsicano)

1. La Regione Abruzzo, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla legge regionale 9 giugno 2016, n. 15 (Interventi a favore della conservazione dell'Orso bruno marsicano), intende sostenere finanziariamente la conservazione dell'Orso bruno marsicano come priorità nel quadro della strategia europea e nazionale per la biodiversità e pertanto favorire e promuovere, nell'ambito delle proprie competenze, la tutela della specie in tutto il territorio regionale.
2. All'onere derivante dal contributo come individuato nell'allegato 2 dell'articolo 4, fissato presuntivamente in euro 40.000,00 per il solo anno di programmazione 2020, si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio, parte spesa, di cui al Titolo 1, Programma 05, Missione 09.

Art. 24

(Contributo per la realizzazione di studi epidemiologici - Registro Tumori Regionale dell'Abruzzo)

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle attività di indagine finalizzate a rilevare ed approfondire l'incidenza di nuovi casi di tumore sul territorio regionale e con l'obiettivo di meglio calibrare le conseguenti attività di prevenzione, concede in favore dell'Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.) Abruzzo un contributo di euro 40.000,00 per la realizzazione, nell'ambito delle iniziative connesse al Registro Tumori dell'Abruzzo, di studi epidemiologici specifici sui territori a maggior rischio della provincia dell'Aquila.
2. All'onere derivante dal contributo di cui al comma 1, fissato presuntivamente in euro 40.000,00 per il solo anno di programmazione 2020, si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio, parte spesa, di cui al Titolo 1, Programma 01, Missione 13.

Art. 25

(Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei "Paesi Dipinti" e "Paese Affrescato")

1. La Regione Abruzzo, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 49 (Riconoscimento di Treglio "Paese dell'Affresco", di Azzinano di Tossicia e Casoli di Atri "Paese dipinto") intende sostenere finanziariamente le manifestazioni e gli eventi culturali laboratoristici di cui all'articolo 4 della stessa legge, attraverso un contributo erogato al comune di competenza, equamente ripartito tra i tre paesi, riconosciuti come "Paese Dipinto" o "Paese Affrescato", vincolato allo svolgimento delle rispettive manifestazioni e delle attività di laboratorio.

2. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione, entro il termine di sessanta giorni antecedente la data di svolgimento della manifestazione o della programmazione annuale dei laboratori, di una relazione dettagliata, comprensiva della previsione di spesa, firmata dal legale rappresentante della manifestazione.
3. L'ammontare complessivo del contributo, che non può eccedere il 60% della spesa sostenuta, nella misura massima di euro 17.000,00 per singolo Comune, è erogato dalla Giunta regionale nella seguente proporzione:
 - a) 60% prima della realizzazione della manifestazione o delle attività di laboratorio e, comunque, a seguito della presentazione della relazione di cui al comma 2;
 - b) 40% entro trenta giorni dalla presentazione di una relazione illustrativa dell'attività svolta, corredata del bilancio consuntivo dell'attività finanziata, a firma del legale rappresentante.
4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Abruzzo costituisce un fondo straordinario per gli anni 2020 di euro 50.000,00, 2021 di euro 50.000,00 e 2022 di euro 50.000,00.
5. Gli oneri di cui al comma 4 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per gli anni 2020, 2021, 2022 nel Titolo 01, Missione 05, Programma 02, su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei Paesi Dipinti e Paese Affrescato".

Art. 26

(Contributo a favore del comune di Lanciano per lo studio di fattibilità di interventi urgenti di mitigazione del dissesto idrogeologico)

1. La Regione Abruzzo intende procedere alla concessione di un contributo a favore del comune di Lanciano necessario a finanziare lo studio di interventi urgenti di mitigazione del dissesto idrogeologico, nelle zone interessate da crolli di natura erosiva determinati dalla circolazione idrica nel sottosuolo in vaste aree del centro storico.
2. Il contributo di cui al comma 1 è vincolato ad attività di studio e prospezione geologica, geofisica, idraulica e geostratigrafica nell'area compresa tra gli alvei dei torrenti ricoperti "Pietroso" e "Vallebona", delimitati dalle vie Ferro di Cavallo, Via Spaventa, Via dei Funai, Piazza del Malvò, Via Corsea, Via Per Frisa, Via Piave, area voragine di Corso Trento e Trieste, Piazza della Pietrosa, Piazza Plebiscito, Piazza Garibaldi.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Abruzzo costituisce un fondo straordinario per complessivi euro 80.000,00.
4. Gli oneri di cui al comma 3 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per l'anno 2020, nel Titolo 02, Missione 09, Programma 01, su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo a favore del comune di Lanciano per lo studio di fattibilità di interventi urgenti di mitigazione del dissesto idrogeologico".

Art. 27

(Contributi straordinari ai Comuni per spese in conto capitale)

1. Al fine di contribuire alle spese in conto capitale dei Comuni, la Regione concede, per l'anno 2020, un contributo straordinario con fondi assegnati al capitolo di nuova istituzione denominato "Contributi straordinari ai Comuni per spese in conto capitale" all'interno della Missione 08, Programma 02, Titolo 2, che vengono ripartiti secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Comune	Importo in euro	Intervento
Lucoli	50.000,00	Ripristino e messa in sicurezza Strada Via della beata Cristina – Zona Valle Maggiore
Pereto	50.000,00	Messa in sicurezza di strade comunali (Via della Crocetta e Via Borgo)
San Demetrio ne' vestini	100.000,00	Riqualificazione area Via Madonna dei raccomandati e realizzazione "Parco Urbano della Musica"
Scoppito	30.000,00	Manutenzione arredi e parchi urbani
Tossicia	20.000,00	Realizzazione Parco Giochi-Scuole e Infanzia
Colledara	20.000,00	Realizzazione marciapiedi
Corropoli	20.000,00	Riqualificazione Parco Giochi
Colonnella	20.000,00	Arredo Urbano
Sant'Omero	20.000,00	Completamento Parco Giochi Poggiomorello
Castel Castagna	20.000,00	Riqualificazione Centro Storico Loc. Rozzano
Tortoreto	20.000,00	Riqualificazione area verde - Parco Giochi
Basciano	20.000,00	Recupero parchi pubblici finalizzati alla fruibilità delle persone diversamente abili
Penna Sant'Andrea	20.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie
Torrevecchia Teatina	40.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie
Casacanditella	40.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie
Vacri	40.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie
Palombaro	40.000,00	Recupero spazi per realizzazione palestra comunale
Guilmi	30.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie
Ortona	50.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie
Crecchio	60.000,00	Opere di viabilità e valorizzazione turistica territoriale dell'area marrucina

Comune	Importo in euro	Intervento
Nereto	20.000,00	Riqualificazione Parco Giochi
Ripa Teatina	20.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie
Villamagna	20.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie
Prezza	100.000,00	Copertura parcheggio sala polivalente
Anversa degli Abruzzi	90.000,00	Ristrutturazione ed adeguamento edificio comunale per fini sociali
Cocullo	30.000,00	Messa in sicurezza centro storico - Frazione Casale
Introdacqua	35.000,00	Installazione sistema di videosorveglianza
Montesilvano	95.000,00	Messa in sicurezza/riqualificazione urbana di Via Nilo e manutenzione straordinaria parchi pubblici
San Salvo	50.000,00	Realizzazione di un parcheggio a servizio di un'area commerciale
Silvi	50.000,00	Riqualificazione del fabbricato multipiano sito in via Roma da destinare a sede della Polizia Locale e della Protezione Civile
Pianella	95.000,00	Realizzazione di una piattaforma per l'elisoccorso, attrezzata per l'atterraggio notturno a servizio dell'area Vestina e ripristino/riqualificazione dell'anfiteatro ed arredo urbano
Cupello	65.000,00	Lavori di riqualificazione urbana, adeguamento sistemazione della sede municipale e implementazione del sistema di videosorveglianza
Archi	30.000,00	Sistemazione tratto stradale Macchie - Pianello - San Amico
Tornareccio	30.000,00	Riqualificazione urbana e messa in sicurezza di via Caduti e via Pallano
Canosa Sannita	30.000,00	Realizzazione di una pista ciclopedonale e di un'area attrezzata nel parco sito in via Roma
Ovindoli	30.000,00	Manutenzione stradale
Civita d'Antino	60.000,00	Messa in sicurezza e riqualificazione impianto sportivo frazione di Pero dei Santi e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilità
Villalfonsina	25.000,00	Messa in sicurezza dei marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche
Montazzoli	25.000,00	Sistemazione sala polivalente - Lavori edili ed arredi
San Pio delle Camere	25.000,00	Riqualificazione del campo sportivo

Comune	Importo in euro	Intervento
Villalago	25.000,00	Messa in sicurezza ed adeguamento area camper - Realizzazione accessi per diversamente abili spiaggia sita in località Villalago riviera
Gamberale	25.000,00	Manutenzione straordinaria dell'ex municipio
Santo Stefano di Sessanio	25.000,00	Acquisto gatto delle nevi per la sicurezza stradale
Catignano	70.000,00	Riqualficazione impianto sportivo contrada cappuccini e recupero/messa in sicurezza dell'ex convento di San Francesco
Nociano	55.000,00	Recupero, riqualficazione e messa in sicurezza del patrimonio immobiliare e dell'edificio da adibire a casa delle associazioni
Caramanico Terme	25.000,00	Realizzazione impianto di riscaldamento nella mensa scolastica, realizzazione di un info-point e acquisto di attrezzature di riqualficazione ambientale ed emergenza neve
Monteodorisio	30.000,00	Adeguamento e sistemazione delle strade comunali urbane ed extraurbane
Rapino	20.000,00	Adeguamento e sistemazione delle strade comunali urbane ed extraurbane
Notaresco	30.000,00	Manutenzione straordinaria strade
Morro d'Oro	20.000,00	Manutenzione straordinaria strade ed acquisto attrezzature sportive
Vasto	95.000,00	Riqualficazione Arena delle grazie
Fresagrandinaria	15.000,00	Riqualficazione arredo urbano e rifacimento fontana
Canzano	70.000,00	Completamento opere di sistemazione delle vie d'accesso (Via Roma - Angolo Via Cairoli) al centro storico
Teramo	40.000,00	Manutenzione struttura comunale in località Colle Santa Maria
Ancarano	35.000,00	Riqualficazione Via Fonte Monsignore
Civitella del Tronto	30.000,00	Riqualficazione ed arredo urbano frazione di Villa Lempa
Villa Santa Maria	20.000,00	Manutenzione straordinaria strade
Fara Filiorum Petri	20.000,00	Manutenzione straordinaria edifici di culto
Poggiofiorito	15.000,00	Manutenzione straordinaria strade
Filetto	15.000,00	Manutenzione straordinaria strade
Pettorano sul Gizio	20.000,00	Consolidamento dissesto idrogeologico
Roccacasale	20.000,00	Realizzazione loculi cimiteriali
Goriano Sicoli	20.000,00	Realizzazione/manutenzione straordinaria area attrezzata - Parco giochi

Comune	Importo in euro	Intervento
Civitella Casanova	20.000,00	Messa in sicurezza strade comunali dissestate in località San Benedetto e zona nord del paese
Cugnoli	25.000,00	Manutenzione piazzale con strada di accesso alla contrada Arcitelli e acquisto di attrezzature di riqualificazione ambientale ed emergenza neve
Bolognano	30.000,00	Manutenzione ex scuola materna via dell'infanzia - frazione Piano d'Orta
Pescara	60.000,00	Manutenzione straordinaria Fosso Grande
Città Sant'Angelo	65.000,00	Implementazione del sistema di videosorveglianza e realizzazione parcheggio in Villa Cipressi
Ortucchio	20.000,00	Realizzazione pozzo artificiale con pompa ad immersione in località Laghetto
Pescina	20.000,00	Messa in sicurezza e valorizzazione impianto sportivo
Lecce dei Marsi	20.000,00	Manutenzione straordinaria centro urbano
Trasacco	50.000,00	Messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilità
Magliano dei Marsi	10.000,00	Restauro fontanile formelle
Balsorano	20.000,00	Messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilità
Celano	15.000,00	Realizzazione monumento commemorativo per 70° anniversario eccidio di Celano
Avezzano	35.000,00	Realizzazione area attrezzata per cani e messa in sicurezza e riqualificazione impianti sportivi - campi tennis
Farindola	5.000,00	Acquisto di attrezzature di riqualificazione ambientale ed emergenza neve
Castiglione a Casauria	5.000,00	Acquisto di attrezzature di riqualificazione ambientale ed emergenza neve
Roccamorice	25.000,00	Messa in sicurezza della parete di roccia
Cappelle sul Tavo	20.000,00	Manutenzione strade comunali
Turrivalignani	15.000,00	Realizzazione di un Parco Giochi per bambini
Monteodorisio	20.000,00	Ripavimentazione del centro storico
Casalbordino	20.000,00	Manutenzione straordinaria manto stradale
Rapino	20.000,00	Manutenzione straordinaria manto stradale
Montorio al Vomano	20.000,00	Manutenzione straordinaria manto stradale
Navelli	15.000,00	Realizzazione studio di fattibilità collegamento rapido Bussi - L'Aquila
Molina Aterno	10.000,00	Riqualificazione e messa in sicurezza del centro urbano
Scanno	10.000,00	Messa in sicurezza e riqualificazione dei

Comune	Importo in euro	Intervento
		sentieri – Sentiero del Cuore
Fossa	10.000,00	Messa in sicurezza e adeguamento energetico fari impianti sportivi
Montereale	10.000,00	Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilità
Ofena	10.000,00	Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilità
Ocre	10.000,00	Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilità
Secinaro	10.000,00	Messa in sicurezza e riqualificazione impianti sportivi
Calascio	10.000,00	Riqualificazione centro storico e delle aree a servizio
Acciano	10.000,00	Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilità – Frazione Succiano
Villa Sant'Angelo	10.000,00	Messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilità e adeguamento energetico pubblica illuminazione
Collepietro	10.000,00	Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilità
Castelvecchio Calvisio	10.000,00	Realizzazione e restauro fontane pubbliche
Moscufo	80.000,00	Riqualificazione di piazza Garibaldi
Scafa	80.000,00	Ampliamento centro sportivo comunale

2. I contributi sono concessi nel rispetto della Normativa europea riguardante gli Aiuti di Stato.

Art. 28

(Contributi straordinari per manifestazioni, eventi, attività associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto)

1. Al fine di contribuire alle spese per la realizzazione di manifestazioni, eventi, attività associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto, la Regione concede, per l'anno 2020, un contributo straordinario o integrativo con fondi assegnati al capitolo di nuova istituzione denominato "Contributi straordinari per manifestazioni, eventi, attività associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto" all'interno della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, che vengono ripartiti secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Beneficiario	Importo in euro	Intervento
Santuario San Gabriele	50.000,00	Evento 100 anni della canonizzazione di San Gabriele
Associazione "Come a Betlemme"	20.000,00	Presepe vivente dell'Aquila
Comune dell'Aquila	20.000,00	Perdonanza celestiniana
Associazione LAIC	25.000,00	Contributo attività associativa
Comune di Teramo	30.000,00	Festival Pigro – Ivan Graziani
Associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli	50.000,00	Cinquantenario del festival
Associazione Carnevale d'Abruzzo	25.000,00	Carnevale di Francavilla
Museo Mutac di Picciano	50.000,00	Eventi all'interno del Mu.T.A.C.
Museo delle Genti d'Abruzzo	30.000,00	Museo delle Genti d'Abruzzo
AGBE	20.000,00	Contributo attività associativa
Confraternita S. Maria di Loreto	20.000,00	Madonna che scappa - Sulmona
Associazione Dentro le mura l'Aquila	10.000,00	Contributo attività associativa
Ateneo Internazionale della lirica	30.000,00	Camerata musicale sulmonese
Circolo d'Arte e Cultura "Il Quadrivio"	30.000,00	Premio Sulmona – Rassegna internazionale d'arte contemporanea
Sulmona International film festival	10.000,00	XXXVII edizione del Sulmona Cinema festival
ANFASS onlus di Martinsicuro	10.000,00	Contributo attività associativa
Croce verde di Villarosa di Martinsicuro	10.000,00	Contributo attività associativa
Comune di Notaresco	20.000,00	Contributo per attività sociali
Comune di Ovindoli	10.000,00	Realizzazione eventi culturali
Associazione nazionale Alpini – regione Abruzzo	10.000,00	Contributo attività associativa
Fondazione studi celestiniani per la pace ONLUS	7.500,00	Contributo attività associativa
Croce Rossa L'Aquila –	37.500,00	Contributo attività associativa

Beneficiario	Importo in euro	Intervento
Delegazione di Avezzano		
Associazione Premio San Michele ONLUS	5.000,00	Contributo attività associativa
Associazione di Promozione Sociale "Il recinto di Michea"	10.000,00	Contributo attività associativa
Associazione nazionale Alpini - Sezione di Atri	7.500,00	Contributo attività associativa
Associazione pediatria per l'emergenza ONLUS	15.000,00	Contributo attività associativa
Associazione G.R.E. - Gruppo Radiocomunicazione Emergenza di Tortoreto	7.500,00	Contributo attività associativa
Associazione dei volontari della protezione civile Gran Sasso d'Italia ONLUS	15.000,00	Contributo attività associativa
Comune di Alanno	10.000,00	Fiera dell'Agricoltura
PIVEC - Associazione Pronto Intervento Volontario Emergenze Civili - Distaccamento di Farindola	20.000,00	Contributo attività associativa
Chiesa parrocchiale San Giovanni Apostolo ed Evangelista di Monte Gualtieri - Comune di Cermignano	20.000,00	Tutela e valorizzazione di edifici di culto
Chiesa parrocchiale San Nicola di Bari di Orsogna	20.000,00	Tutela e valorizzazione di edifici di culto
Parrocchia Natività Maria Santissima di Cupello	20.000,00	Tutela e valorizzazione di edifici di culto
Associazione ALBA - Associazione Abruzzese Liberi Bambini dall'Autismo con l'ABA	20.000,00	Contributo attività associativa
Corpo Nazionale Guardia Ecologica e Ambientale - Comando regionale di Alanno	10.000,00	Contributo attività associativa
Associazione Respira il Gran Sasso	5.000,00	Contributo attività associativa
Ente Manifestazioni Pescaresi	20.000,00	Contributo attività associativa - Eventi Calendario 2020

Beneficiario	Importo in euro	Intervento
F.A.I. Fondo Ambiente Italiano Provincia di Teramo	5.000,00	Contributo attività associativa

Art. 29

(Contributo per studio danni e rischi connessi alla fauna selvatica per la conservazione del territorio e delle specie animali)

1. La Regione Abruzzo concede al Comune di Castel del Monte, quale soggetto capofila dei Comuni ricompresi all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, un contributo straordinario nella misura di euro 15.000,00 per lo sviluppo di uno studio sul fenomeno ungulati e danni derivanti da fauna selvatica.
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per l'anno 2020 nel Titolo 02, Programma 05, Missione 09, su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo per studio danni e rischi connessi alla fauna selvatica per la conservazione del territorio e delle specie animali".

Art. 30

(Rifinanziamento disposizioni regionali)

1. Per il rifinanziamento del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla l.r. 96/2000 ed ulteriori disposizioni), il Capitolo 271441 di cui alla Missione 8, Programma 01, Titolo 1, è incrementato, per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, con ulteriori euro 1.400.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono destinati allo scorrimento della graduatoria definitiva emanata in seguito all'avviso pubblico di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2017, n. 722.
3. Per il rifinanziamento del comma 4 dell'articolo 66 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), è autorizzata, per ciascuna della annualità del triennio 2020-2022, la spesa di euro 500.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 10, Programma 05, Titolo 2 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono destinate a finanziare tutti gli interventi, strutturali e non, in materia di viabilità e sicurezza stradale dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5. Per il rifinanziamento dell'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile), il Capitolo 152330 di cui alla Missione 11, Programma 02, Titolo 2, è incrementato, per l'anno 2020, con ulteriori euro 200.000,00 e per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 con euro 500.000,00.
6. Per il rifinanziamento della lettera e), comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 38/2016 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 20.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.

7. Per il rifinanziamento della lettera f), comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 38/2016 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 20.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
8. Per il rifinanziamento dell'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 37 (Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, contributo all'Associazione Culturale "Pigro" e sostegno al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali)), è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 10.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
9. Per le attività della ONLUS Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti, di cui alla legge regionale 4 maggio 2017, n. 31 (Partecipazione della Regione alla Fondazione "O.N.L.U.S. Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti") è concesso un contributo per l'anno 2020 di euro 20.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 12, Programma 07, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.

Art. 31

(Contributo in favore dell'Ente musicale Società aquilana dei concerti "B. Barattelli")

1. Nel rispetto di quanto disposto nel paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01) e in deroga a quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale (Legge europea regionale 2014)) e dall'articolo 3 del D.P.G.R. 2/2014, è concesso, per l'anno 2020, un contributo pari ad euro 20.000,00 per spese di funzionamento in favore dell'Ente musicale Società aquilana dei concerti "B. Barattelli" quale Ente di prioritario interesse regionale in considerazione del particolare rilievo dell'attività svolta a livello internazionale.
2. Le relative risorse di cui al comma 1 sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.

Art. 32

(Contributo in favore dell'Associazione "I Solisti Aquilani")

1. Nel rispetto di quanto disposto nel paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01) e in deroga a quanto disposto dall'articolo 25 della l.r. 46/2014 e dall'articolo 3 del D.P.G.R. 2/2014, è concesso, per l'anno 2020, un contributo pari ad euro 20.000,00 per spese di funzionamento in favore dell'Associazione "I Solisti Aquilani" quale Ente di prioritario interesse regionale in considerazione del particolare rilievo dell'attività svolta a livello internazionale.
2. Le relative risorse di cui al comma 1 sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.

Art. 33

(Contributo a favore della città del Vasto per la realizzazione di un impianto di atletica leggera conforme agli standard CONI)

1. La Regione Abruzzo intende procedere con la concessione di un contributo a favore del Comune di Vasto necessario a dotare la città di un impianto di atletica leggera, da realizzarsi all'interno del parco denominato "Muro delle Lane" o in altro sedime comunale, che sia conforme ed a norma con gli standard CONI richiesti per ospitare competizioni ufficiali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Abruzzo costituisce un fondo straordinario per complessivi euro 250.000,00.
3. Gli oneri di cui al comma 2 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per l'anno 2020 nel Titolo 2, Programma 01, Missione 06, su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo a favore della città del Vasto per la realizzazione di un impianto di atletica leggera conforme agli standard CONI".

Art. 34

(Contributo per le Aree Protette della Regione Abruzzo)

1. La Regione Abruzzo promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata, la protezione, la rinaturalizzazione e la riqualificazione del bene ambiente inteso quale insieme di fattori fisici di organismi viventi considerati nelle loro dinamiche interazioni e di elementi antropici. Considera l'ambiente come bene primario costituzionalmente garantito, attraverso la razionale gestione delle singole componenti, il rispetto delle relative condizioni naturali di equilibrio, la preservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, anche al fine di considerare la natura maestra di vita per le generazioni future come stabilito dalla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa) e pertanto concede per l'anno 2020 un contributo ulteriore di euro 80.000,00.
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per l'anno 2020 nel Titolo 1, Programma 05, Missione 09 sul capitolo 271600.1 denominato "Interventi di parte corrente per l'attuazione della legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa - l.r. 38/1996".

Art. 35

(Interventi per la vita indipendente)

1. Il rifinanziamento della legge regionale 23 novembre 2012, n. 57 (Interventi regionali per la vita indipendente) è incrementato per l'anno 2020 per euro 250.000,00.
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per l'anno 2020 nel Titolo 1, Programma 02, Missione 12 sul capitolo 71681 denominato "Interventi regionali per la vita indipendente, l.r. 23.11.2012, n. 57".

Art. 36

(Disposizioni relative al trasporto pubblico locale)

1. Al fine di assicurare un più efficiente riparto delle risorse finanziarie del fondo regionale trasporti destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale tra gli enti locali, la Regione provvede, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale), alla revisione delle percorrenze di concessione comunale con provvedimento da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'approvazione del provvedimento di revisione di cui al comma 1, al fine di promuovere il miglioramento della mobilità urbana della città dell'Aquila e assicurare l'esercizio del trasporto pubblico locale nella piena corrispondenza fra oneri e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari in relazione ai servizi aggiuntivi resi necessari dopo il sisma del 2009, la Regione Abruzzo riconosce al Comune dell'Aquila un contributo destinato alla copertura dei costi derivanti dal contratto di servizio per i servizi aggiuntivi pari ad euro 400.000,00 da imputarsi su capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo al Comune dell'Aquila per copertura costi contratto di servizio A.M.A."

Art. 37

(Contributo straordinario ad Abruzzo Engineering S.p.A)

1. E' concesso un contributo straordinario in conto capitale di euro 280.000,00 ad Abruzzo Engineering S.p.A. per l'acquisizione di un ramo d'azienda della Euroservizi S.p.A. attraverso l'acquisto delle azioni detenute dalla Provincia dell'Aquila ed a tal fine è istituito apposito capitolo nella Missione 09, Programma 08, Titolo 2.

Art. 38

(Monitoraggio delle Gole di Aielli - Celano)

1. Nell'ambito del contributo di funzionamento previsto in favore del Parco Sirente-Velino, di cui alla Missione 09, Programma 05, capitolo 271602 denominato "Contributo annuale per il funzionamento del parco regionale Velino-Sirente", quota parte, pari ad euro 45.000,00, è finalizzata per il monitoraggio delle Gole di Aielli-Celano al fine della riapertura delle stesse al pubblico.

Art. 39

(Disposizioni per le persone anziane vittime della criminalità)

1. La Regione Abruzzo, per migliorare la qualità del sistema di solidarietà nei confronti delle fasce più deboli e garantire il diritto alla qualità della vita e alla sicurezza della popolazione, promuove ed attua, in modo sinergico con i Comuni della Regione, specifiche azioni a favore delle persone anziane vittime della criminalità.
2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito il "Fondo regionale per le persone anziane vittime della criminalità".
3. Le risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, sono finalizzate:
 - a) all'indennizzo dei danni subiti dalle persone anziane residenti in Abruzzo, con almeno 65 anni e con un reddito lordo annuo non superiore a euro 25.000,00, in caso di truffe subite. L'indennizzo previsto è di massimo euro 2.000,00 per anziano e per anno e comprende anche le spese sostenute per la denuncia e la costituzione in giudizio come parte offesa dall'autore della truffa;
 - b) all'erogazione di contributi ai Comuni che realizzano progetti e iniziative relative alla finalità della presente legge;
 - c) alla promozione di specifici accordi con Comuni e Forze dell'Ordine atti a favorire l'interscambio di informazioni per la celere conoscenza di fatti criminosi a danno di anziani e la divulgazione delle iniziative di cui al presente articolo.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità di erogazione e di riparto dei contributi di cui al comma 3.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare i limiti di reddito di cui al comma 3, sulla base dell'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale per la statistica (ISTAT), nonché a rivedere, per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente articolo, tipologie e massimali degli interventi ivi previsti.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 200.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi per le persone anziane vittime della criminalità" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
7. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.
8. La Regione Abruzzo, inoltre, al fine di dare piena attuazione alla tutela dei diritti e degli interessi degli anziani, promuove l'istituzione della figura del Garante regionale degli anziani attraverso l'adozione di un apposito testo di legge.

Art. 40

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo)

1. Le presenti norme, nel rispetto dei principi costituzionali e di quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) sono volte a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove e sostiene interventi per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela della integrità psico-fisica dei minori, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene inoltre interventi finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet.
3. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i seguenti interventi:
 - a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle sue conseguenze;
 - b) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità e del rispetto reciproco, nonché sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet;
 - c) organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico ed educativo volti all'acquisizione di tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare azioni preventive e di contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
 - d) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
 - e) promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
 - f) progetti per favorire l'emersione dei fenomeni oggetto del presente articolo, quali servizi di ascolto, anche telefonici.

4. Nel caso in cui gli interventi prevedano per la loro realizzazione un diretto contatto con i minori, i proponenti dei relativi progetti devono attestare le specifiche competenze e le certificazioni possedute dai soggetti impiegati nella loro attuazione.
5. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 3:
 - a) comuni, singoli e associati;
 - b) istituzioni scolastiche e formative;
 - c) aziende sanitarie regionali;
 - d) associazioni operanti nel territorio regionale e attive da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minorenni o in quello educativo iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 1° marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale);
 - e) società e associazioni sportive dilettantistiche, operanti nel territorio regionale, iscritte nel registro del Comitato Nazionale Olimpico Italiano e del Comitato italiano Paralimpico, nonché gli Enti di promozione sportiva, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori.
6. Presso la Giunta regionale è istituita la Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo, di seguito Consulta, di cui fanno parte:
 - a) l'Assessore competente in materia di istruzione, o un suo delegato, che la presiede;
 - b) il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 24 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), o suo delegato;
 - c) il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo di cui alla legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), o suo delegato;
 - d) quattro rappresentanti designati dalle aziende sanitarie regionali;
 - e) due rappresentanti delle associazioni di cui alla lettera d) del comma 5;
 - f) un rappresentante delle associazioni sportive di cui alla lettera e) del comma 5, designato dal CONI;
 - g) tre dirigenti dei dipartimenti regionali competenti in materia di sanità, famiglia e istruzione designati dalla Giunta regionale, o loro delegati.
7. Sono invitati a partecipare alle riunioni della Consulta, in base agli argomenti posti all'esame, previa intesa laddove necessario:
 - a) esperti designati dalle Università abruzzesi e dagli ordini professionali nelle competenze pedagogiche, psicologiche, pedagogiche della comunicazione, giuridiche, medialità e delle comunicazioni sociali telematiche;
 - b) operatori della rete internet;
 - c) il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni dell'Abruzzo o suo delegato;
 - d) rappresentanti del Servizio regionale della Polizia Postale e delle Comunicazioni;
 - e) il dirigente dall'Ufficio scolastico regionale o suo delegato.

8. La Consulta ha lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti sul territorio, con un approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio, evitando sovrapposizioni con interventi di altri soggetti pubblici, nonché il compito di confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
9. La Consulta può avvalersi, previa intesa, del supporto dell'Osservatorio regionale sul bullismo, istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.
10. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta, definendone le modalità di funzionamento. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
11. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, determina criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 3.
12. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 11, stabilisce altresì i requisiti dei soggetti che, nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3, operano direttamente a contatto con i minori.
13. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
14. In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Regione attua iniziative volte a promuovere un uso consapevole della rete internet e dei social network.
15. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione del presente articolo e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle sue diverse manifestazioni. A questo scopo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta:
 - a) gli interventi realizzati, specificandone tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi, distribuzione territoriale, soggetti coinvolti e relative caratteristiche;
 - b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
 - c) gli eventuali punti di forza e di debolezza che si sono riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi.
16. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dal presente articolo.
17. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 100.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 10, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
18. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 41
(Abruzzo Regione del Benessere)

1. Con le presenti disposizioni la Regione intende valorizzare, tutelare e promuovere il Benessere dei cittadini abruzzesi sotto il profilo fisico, culturale, ambientale ed alimentare.
2. Il presente articolo intende altresì promuovere e valorizzare l'Abruzzo come Regione del Benessere al fine di orientare l'offerta turistico-ricettiva in chiave di turismo sostenibile cogliendone le specificità, le bellezze naturali e l'impegno alla conservazione della natura, da sempre caratterizzanti l'azione di governo regionale.
3. Per Benessere si intende l'insieme degli elementi connotanti la qualità della vita umana ovvero il benessere fisico e morale dell'uomo nel contesto ambientale che lo circonda.
4. "Abruzzo Benessere" costituisce la sigla identificativa degli interventi realizzati in attuazione delle presenti norme, nonché la denominazione delle relative iniziative turistico-promozionali.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Presidenza del Consiglio regionale bandisce un concorso di idee per la individuazione del logo "Abruzzo Benessere", logo che andrà a caratterizzare tutte le iniziative regionali sulla materia ed il cui utilizzo costituirà elemento necessario per il conseguimento delle provvidenze rese in attuazione del presente articolo. La Presidenza provvede alle spese del concorso nell'ambito dei fondi assegnati al Consiglio regionale.
6. L'educazione al Benessere costituisce elemento fondante per la crescita complessiva della popolazione abruzzese, con particolare riguardo alla educazione delle giovani generazioni.
7. L'educazione al Benessere si articola in:
 - a) educazione ambientale intesa come educazione alla conoscenza ed al rispetto della natura nonché alla valorizzazione delle attività umane sostenibili;
 - b) educazione al corretto stile di vita inteso come la serie di attività fisiche e comportamentali in grado di prevenire o comunque diminuire l'insorgenza di malattie;
 - c) educazione culturale intesa come educazione alla conoscenza ed alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni Abruzzesi;
 - d) educazione alimentare come educazione alla corretta alimentazione valorizzando i prodotti tipici locali e a km zero.
8. La Regione, tramite gli Assessorati ai Parchi ed all'Ambiente, incentiva la trasformazione dei Centri di Educazione Ambientale di cui alla legge regionale 29 novembre 1999, n. 122 (Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale) in Centri di Educazione al Benessere.
9. La Giunta regionale incentiva programmi e progetti di Educazione al Benessere nelle scuole di ogni ordine e grado stipulando idonee convenzioni con l'Ufficio Regionale Scolastico anche integrando quelle già esistenti. Nei progetti possono essere coinvolte associazioni ambientaliste, enti parco e riserve regionali, aziende sanitarie, organizzazioni di categoria ed ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire adeguato supporto alle iniziative in materia. La Giunta prevede specifiche provvidenze per sostenere asili ed asili nido, anche privati, che attuino iniziative di educazione al benessere.
10. La Giunta regionale istituisce i "Parchi del Benessere" in cui, accanto alla tradizionale attività di conservazione della natura, sono previste attività coerenti con i principi ispiratori del presente articolo. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta emana il bando per l'istituzione dei nuovi parchi ovvero la trasformazione delle riserve esistenti, disciplinandone contenuti ed attività, nonché criteri per l'ammissione a finanziamento delle domande degli enti locali interessati.

11. All'Assessorato all'Ambiente compete coordinare interventi ed incentivi in materia di sviluppo sostenibile, inteso come sviluppo compatibile con la salvaguardia e tutela dell'ambiente. Redige annualmente il rapporto sullo sviluppo sostenibile in Abruzzo evidenziando risultati raggiunti ed obiettivi da perseguire.
12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 550.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi Abruzzo regione del benessere" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
13. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 42

(Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, riconosce l'importanza del ruolo genitoriale ed individua gli interventi regionali di sostegno e tutela a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) al fine di garantire la centralità del loro ruolo nella vita dei figli, il proseguimento di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia qualitativa.
2. Con la presente disposizione la Regione interviene a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio sociale ed economico, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992, residenti in Abruzzo e destinatari di provvedimenti, anche provvisori e urgenti, emessi dall'Autorità giudiziaria che ne disciplinano gli impegni economici o patrimoniali.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo e dalla possibilità di usufruire dei benefici ad esso connessi i coniugi separati o divorziati che vengano meno ai loro doveri di cura e mantenimento dei figli.
4. Sono esclusi dai benefici abitativi e di sostegno economico, rispetto ai principi previsti dal presente articolo, i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570, 570 bis e 572 del codice penale.
5. La Regione promuove il coinvolgimento e la collaborazione tra le aziende sanitarie locali, gli enti locali, gli enti pubblici e privati per la realizzazione di interventi integrati sul territorio.
6. La Regione promuove, altresì, protocolli d'intesa tra le parti sociali, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, con la finalità di individuare strumenti di flessibilità lavorativa per favorire le relazioni familiari dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap di cui alla legge 104/1992.
7. La Regione promuove interventi di mediazione familiare finalizzati alla prevenzione ed al sostegno della famiglia e del ruolo genitoriale, supportando la corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli e il loro compito educativo e promuovendo le iniziative delle reti sociali e delle organizzazioni del privato sociale, tendenti a sviluppare la responsabilità delle famiglie e la capacità ad assumere in pienezza, in prima persona ed in autonomia dal sistema giudiziario, le

decisioni relative alla riorganizzazione delle relazioni familiari, in vista o a seguito dell'evento separativo dei genitori.

8. Per le finalità di cui al comma 7, la Regione promuove e valorizza i consultori, pubblici e privati, e i centri per la famiglia, presenti sul territorio regionale, quali luoghi preposti ad accogliere, informare, ascoltare, valorizzare e sostenere le richieste dei genitori, finalizzate all'orientamento dei servizi di mediazione familiare, consulenza legale, psicologica, sociale, educativa genitoriale, con specifica attenzione alle situazioni di fragilità e conflitto familiare, proponendo, altresì, negli stessi spazi, iniziative volte a favorire l'auto-mutuo-aiuto tra gruppi di genitori, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti privati operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali, degli enti no-profit e delle associazioni che si occupano di relazioni familiari.
9. La Regione richiede, a tutela dell'utente, che i mediatori familiari siano in possesso del requisito di attestazione di qualità e di qualificazione professionale, rilasciato da una delle associazioni di categoria professionale, inserita nella Sez. 2 dell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 7, comma 1, lettera c), legge 4/2013) ed aderente alla Norma tecnica UNI 11644/2016 - conoscenza, abilità e competenza del mediatore familiare - ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).
10. La Regione promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.
11. Gli interventi di cui al comma 10 consistono in:
 - a) promozione di protocolli d'intesa con gli enti locali e gli enti pubblici e privati per la concessione di alloggi a canone agevolato in prossimità del luogo di residenza dei figli o comunque nelle immediate vicinanze, al fine di facilitare le relazioni tra genitori e figli minori;
 - b) promozione di idonee forme di locazione agevolata e temporanea con gli enti pubblici e privati per un periodo massimo di trentasei mesi.
12. La Regione promuove e sostiene, anche economicamente, i coniugi separati o divorziati, con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992, che si trovano in comprovato disagio economico e sociale, attraverso l'individuazione di criteri alla base della concessione temporanea di contributi finalizzati al recupero e alla conservazione dell'autonomia e di un'esistenza dignitosa.
13. L'accesso agli interventi di cui al comma 12 è disciplinato con atto della Giunta regionale che ne definisce i criteri e le modalità.
14. Tra le misure di sostegno economico sono, altresì, definite con atto della Giunta regionale le modalità per l'accesso a misure di credito agevolato finalizzate agli interventi di sostegno e tutela di cui al presente articolo.
15. La Giunta regionale, ai fini dell'applicazione del presente articolo, definisce criteri e modalità per la valutazione del disagio economico e sociale, tenendo conto in particolare dei provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria relativi al contributo per il mantenimento dei figli, del coniuge, dell'ex coniuge e alla perdita della disponibilità abitativa della casa familiare.
16. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale, sull'attuazione del presente articolo, con particolare riferimento ai criteri adottati e alle modalità per valutare il

disagio economico e sociale dei destinatari di cui al comma 2 e sui risultati ottenuti. La relazione deve, tra l'altro, tener conto:

- a) della diffusione territoriale e della numerosità dei destinatari;
 - b) della tipologia e dell'entità di tutti gli interventi realizzati;
 - c) delle modalità di monitoraggio e controllo adottate dalla Giunta regionale per assicurare il soddisfacimento della domanda e le modalità di diffusione delle informazioni agli utenti;
 - d) delle unità d'offerta e degli operatori coinvolti a livello organizzativo e funzionale;
 - e) del grado di soddisfacimento della domanda rispetto al bisogno e della distribuzione delle risorse fra le diverse categorie di destinatari.
17. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dal presente articolo.
 18. La relazione di cui al comma 16 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
 19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 150.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 05, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in condizione di disagio" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
 20. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.

CAPO V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 43

(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è abrogato l'articolo 50 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Art. 44

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio 2020/2022.

Art. 45


(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Giunta Regionale d'Abruzzo

STANZIAMENTI CONTINUATIVI - ALLEGATO 1

Cap.	Art.	Miss.	Prig.	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp.2020	Previsione Comp.2021	Previsione Comp.2022
11464	1	01	01	1	ONERI PER LA REALIZZAZIONE DI UNIONI E FUSIONI TRA COMUNI E DEL PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE DI CUI AGLI ARTT. 9, 10 E 11 DELLA L.R. 17.12.1997	DPA005	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11494	1	01	08	1	CONTRIBUTO SU SPESE DI FUNZIONAMENTO ATER DI CHIETI L.R. 27/2016 ART. 8 - L.R. STAB 2018B	DPC022	€ 440.000,00	€ 0,00	€ 0,00
61621	1	01	12	1	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ABRUZZESE PER LA STORIA D'ITALIA DAL FASCISMO ALLA RESISTENZA - L.R. 14.6.1977, N. 27 E L.R. 07.07.1982	DPH003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
61622	1	01	12	1	CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA DEPUTAZIONE ABRUZZESE DI STORIA PATRIA - L.R. 28.4.1995, N. 78 E L.R. 29.10.1996, N. 112.	DPH003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
61646	1	05	02	1	FINANZIAMENTO FESTIVAL "CARTOONS ON THE BAY" - L.R. 39/2019 art 4	DPH003	€ 488.000,00	€ 488.000,00	€ 0,00
61656	1	05	01	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL TEATRO MARRUCINO DI CHIETI	DPH003	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
71523	1	12	01	1	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF PER L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE DELL'INFANZIA - L.R. 2.6.1988, N. 46.	DPF013	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00



Giunta Regionale d'Abruzzo

71525	1	12	02	1	CONTRIBUTO AL CONSIGLIO REGIONALE DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI, PER L'ACQUISTO DI APPARECCHI TIPOTECNICI ED ELETTRONICI IN FAVORE DEI NON VEDENTI	DPF013	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
71532	1	12	02	1	INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE PER LE PERSONE IN STATO DI POVERTA'	DPF013	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
71533	1	12	02	1	FONDO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO DI GIOCHI INCLUSIVI	DPF013	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
71620	1	12	10	1	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CORPO SOCCORSO ALPINO - L.R. 30.4.1990, N. 56.	DPH	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
71621	1	12	08	1	SPESE PER ULTERIORE POTENZIAMENTO E FUNZIONALITA' DELLA DELEGAZIONE REGIONALE DELLE SEZIONI ABRUZZESI DEL CLUB ALPINO ITALIANO - L.R. 3.9.1984, N. 61.	DPH005	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
71626	1	12	02	1	CONTRIBUTI ALLE SEDI PROVINCIALI ABRUZZESI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI - L.R. 9.12.1982, N. 88	DPF013	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
71628	1	12	02	1	PROVVIDENZE PER LA SEZIONE PROVINCIALE DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI DI TERAMO - L.R. 3 APRILE 1990, N. 30.	DPF013	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
101532	1	16	01	1	FONDO STRAORDINARIO PER LA CREAZIONE DELLE VIE DEI PRODOTTI TIPICI.	DPH002	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00



Giunta Regionale d'Abruzzo

141581	1	01	12	1	PROVVIDENZE ANNUALI IN FAVORE DEL CENTRO RECUPERO RAPACI SELVATICI - L.R. 25.7.1989, N. 61 E L.R. 12.11.1997, N. 130.	DPD023	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
151405	1	11	01	1	INTERVENTI IN MATERIA DI SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - L.R. 17.04.2014, N. 20.	DPH005	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
181512	4	10	02	1	FONDO UNICO PER IL TRASPORTO - VALORIZZAZIONE AEREOPORTO (ALTRI SERVIZI)	DPE001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
241450	1	07	01	1	SERVIZI DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E PROMO COMMERCIALIZZAZIONE DEL BRAND ABRUZZO SUI MERCATI COLLEGATI DA ROTTE AEREE - L.R. 38/2017, ART. 4	DPH	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 1.250.000,00
241450	2	07	01	1	SERVIZI DI PROMOZ., COMUNICAZ. E PROMO COMMERCIALIZ. DEL BRAND ABRUZZO SUI MERCATI COLLEGATI DA ROTTE AEREE - L.R. 38/2017, ART. 4 - CONTR.SERV.PUBB.	DPH	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
241490	1	01	05	1	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LE SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI IAT REGIONALI - L.R. 3/2018	DPH002	€ 102.971,00	€ 102.971,02	€ 102.971,02
281623	1	14	04	1	INTERVENTO FINANZIARIO PER IL CONSORZIO INDUSTRIALE ASI DI TERAMO	DPG013	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
92301	1	06	01	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI AVEZZANO PER IL CAMPO SPORTIVO DI RUGBY - L.R. 6.3.2007, N. 3	DPH005	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Giunta Regionale d'Abruzzo

92301	2	06	01	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI AVEZZANO PER IL CAMPO SPORTIVO DI RUGBY - L.R. 6.3.2007, N. 3 - (CONTR. INV. AMM. LOC.)	DPH005	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
92328	1	06	01	2	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA - L.R. 26.06.1997, N. 57 E L.R. 11.9.1998, N. 74.	DPH005	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
92328	2	06	01	2	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA - L.R. 26.06.1997, N. 57 E L.R. 11.9.1998, N. 74 (CONTR. INV. AMM. LOC.)	DPH005	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
102396	1	16	01	2	FINANZIAMENTO AI CONSORZI DI BONIFICA PER L'IRRIGAZIONE, PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA DI INTERESSE PUBBLICO	DPD018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
102396	2	16	01	2	FINANZIAMENTI AI CONSORZI DI BONIFICA PER L'IRRIGAZIONE, PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA DI INTERESSE PUBBLICO E IL RISANAM. (CONTR. INV. AMM.)	DPD018	€ 65.346,46	€ 0,00	€ 0,00
152203	1	09	01	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI GIULIANOVA PER LA PREVENZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI L.R. 25-8-2006, N. 29 ART. 49.	DPE013	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152210	1	09	01	2	INTERVENTI PER FRONTEGGIARE IL GRAVE DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE ABRUZZO - L.R. 39/2019 ART. 2	DPE013	€ 750.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.700.000,00
152299	1	08	01	2	CONTRIBUTI IN CONTO MUTUI STIPULATI DAI PICCOLI COMUNI PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - CDP	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Giunta Regionale d'Abruzzo

152299	2	08	01	2	CONTRIBUTI IN CONTO MUTUI STIPULATI DAI PICCOLI COMUNI PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - ALTRI	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152299	3	08	01	2	CONTRIBUTI IN CONTO MUTUI STIPULATI DAI PICCOLI COMUNI PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - CONT. INV. AMM. CENTRALI	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152311	1	12	01	2	CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE E IL RIATTAMENTO E DI SERVIZI EDUCATIVI - L.R. 28.4.2000, N. 76.	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152311	2	12	01	2	CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE E IL RIATTAMENTO E DI SERVIZI EDUCATIVI - L.R. 28.4.2000, N. 76 (CONT. INV. AMM. LOCALI)	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152312	1	08	01	2	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IN FAVORE DEI COMUNI DI FASCIA DEMOGRAFICA 01 - L.R. 28.4.2000, N. 73.	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152321	1	10	05	2	CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE DELLA MOBILITA' CICLISTICA E ATTUAZIONE DELLA LEGGE 366/98 - L.R. 14.9.1999, N. 72.	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152325	1	08	01	2	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE E PROVINCIALE - L.R. 27.8.1982, N. 62 (QUOTA 1982)	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152326	1	08	01	2	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE E PROVINCIALE - L.R. 27.8.1982, N. 62 (QUOTA 1983) - CDP.	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Cossola, P. - Regione Abruzzo

152326	3	08	01	2	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE E PROVINCIALE - L.R. 27.8.1982, N. 62 (QUOTA 1983) - CDP	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152328	1	04	03	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASTELLATO PER IL COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI - L.R. 14.3.2000, N. 34.	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152336	1	08	01	2	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI A COMUNI, PROVINCE ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL PAGAMENTO DI COMPENSI DERIVANTI DALLA REVISIONE DEI PREZZI CONT.	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152337	1	08	01	2	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L'AMPLIAMENTO, LA SISTEMAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE OPERE PREVISTE DA	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152338	1	08	01	2	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI PERTINENZA DEGLI ENTI LOCALI E LORO AZIENDE	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152373	1	04	03	2	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - L.R. 20.12.2000, N. 115.	DPC022	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00
152374	1	09	04	2	CONTRIBUTI AI COMUNI SU MUTUI PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE DI ACQUEDOTTI E FOGNATURE NEI CENTRI STORICI E CONNESSI INTERVENTI DI ARR.	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152376	1	06	01	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI L'AQUILA PER INTERVENTI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE - L.R. 20.12.2000, N. 115 - CDP	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Giunta Regionale d'Abruzzo

152376	3	06	01	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI L'AQUILA PER INTERVENTI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE - L.R. 20.12.2000, N. 116 - GDP (CONTR. INV. AMM. LOC)	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152377	1	10	05	2	INTERVENTI IN MATERIA DI PARCHEGGI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 122/89 E ART. 12 DELLA LEGGE 537/93 - L.R. 12.11.1997, N. 128.	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152377	2	10	05	2	INTERVENTI IN MATERIA DI PARCHEGGI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 122/89 E ART. 12 DELLA LEGGE 537/93 - L.R. 12.11.1997, N. 128 (CONTR. INV. ENTI. LOC.)	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152378	1	04	03	2	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA INERENTI IL COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152378	2	04	03	2	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA INERENTI IL COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152397	1	09	04	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO INTERESSATO AL GIUBILEO DEL 2000 PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE DI ACQUED	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152420	1	15	02	2	CONTRIBUTO COSTANTE TRENTACINQUENNALE ALL'OPERA JUVENTUTIS DI PESCARA PER IL COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "ADRIA"	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
242390	1	07	01	2	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI DIRITTO PUBBLICO PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CHE INTERESSINO IL MOVIMENTO TURISTICO - L.R. 27.05.1975	DPH002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00




Giunta Regionale d'Abruzzo

242391	1	07	01	2	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' PER INCREMENTARE IL TURISMO SOCIALE GIOVANILE - L.R. 27.5.1975, N. 49	DPH002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
242392	1	07	01	2	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SPELEOLOGICO E PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO - L.R. 9.4.1975, N. 32	DPH002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
242392	2	07	01	2	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SPELEOLOGICO E PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO - L.R. 9.4.1975, N. 32	DPH002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
262500	0	08	02	2	CONTRIBUTI IN CONTO RATA PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - L.R. 9.8.1999, N. 64 (CONTRIB. INV. ENTI LOC.)	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
262500	1	08	02	2	CONTRIBUTI IN CONTO RATA PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - L.R. 9.8.1999, N. 64.	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
272360	1	08	01	2	CONTRIBUTO AI COMUNI PER PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE URBANE DEGRADATE - LEGGE 23.12.2014, N. 190 - FONDI REGIONALI	DPC022	€ 1.050.621,36	€ 612.862,46	€ 0,00
282454	1	14	01	2	PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA GALILEO L.R. 25.8.2006, N. 29, ART. 42.	DPG013	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
282455	1	14	01	2	INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI SITI PRODUTTIVI - L.R. 25.8.2006, N. 29, ART. 44	DPG013	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Giunta Regionale - C. Abruzzo

441332	0	07	01	2	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SPELEOLOGICO E PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO - L.R. 9.4.1975, N. 32	DPH002	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
--------	---	----	----	---	---	--------	-------------	-------------	-------------



Giunta Regionale d'Abruzzo



TABELLA DEI RIFINANZIAMENTI DELLE LEGGI REGIONALI - ALLEGATO 2

Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp. 2020	Previsione Comp. 2021	Previsione Comp. 2022	LEGGE REGIONALE
41516	1	04	06	1	TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE PER IL TRASPORTO E L'ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI ED UNIVERSITA'	DPG010	€ 3.300.000,00	€ 3.300.000,00	€ 3.300.000,00	L.R. 5/2005 art. 1
61651	1	05	02	1	ATTIVITA' FILM COMMISSION D'ABRUZZO - L.R. 20.11.2017, N. 53 E L.R. 14.08.2019, N. 23.	DPH003	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	L.R. 23/2019 ART. 6
71010	1	12	02	1	MISURE A SOSTEGNO DEL PROGETTO R.A.D.A.R. - L.R. 15.12.2017, N. 63.	DPF013	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	L.R. 63/2017 ART. 3
71518	1	12	02	1	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SCUOLA A DOMICILIO L.R. 14.9.1999, N. 70.	DPF013	€ 25.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	L.R. 70/99
71571	1	12	02	1	CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER INTERVENTI A FAVORE DEI CIECHI E DEI SORDOMUTI - L.R. 9.4.1997, N. 32 E L.R. 11.11.1998, N. 131, ART. 6.	DPF013	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	L.R. 32/97 e L.R. 131/1998
71602	1	12	07	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI ED INTERVENTI IN MATERIA SOCIALE E SOCIO ASSISTENZIALE - L.R. 10 DICEMBRE 2010, N. 58	DPF013	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00	L.R. 58/2010 e L.R. 2/2013 art. 2.
71630	1	12	02	1	CONTRIBUTI AD ALCUNE ASSOCIAZIONI CON SCOPPI SOCIALI O SANITARI PER DISABILI - L.R. 27.10.1999, N. 95 E.S.M.	DPF013	€ 330.000,00	€ 0,00	€ 0,00	L.R. 95/1999
71645	1	12	08	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANFAS - L.R. 95/1999	DPF013	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	L.R. 95/99
71682	1	12	02	1	SOSTEGNO FAMIGLIE MINORI AFFETTI DA MALATTIE RARE E DISABILITA' GRAVISSIMA	DPF013	€ 540.000,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00	L.R. 63/2017 art. 4
71683	2	12	07	1	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE - ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE NEGLI AMBITI SOCIALI, SOCIO SANITARI E SANITARI.	DPF013	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	L.R. 1/2019 ART. 15 COMMA 19

Giunta Regionale d'Abruzzo



71689	1	12	02	1	CONTRIBUTO ALLA L.A.I.C. - SEDE REGIONALE PER L'ABRUZZO	DPF013	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	L.R. 1/2011 - ART. 38
81422	1	13	01	1	INTERVENTI IN MATERIA DI DIPENDENZA DEL TABAGISMO - L.R. 27.03.1998, N. 19	DPF006	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	L.R. 19/1998
81527	1	13	02	1	CONTRIBUTO ALLA A.S.L. DI L'AQUILA PER L'ISTITUZIONE DI UN CENTRO REGIONALE PER LA PSICOSI INFANTILE - L.R. 4.11.1997, N. 117	DPF	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	L.R. 117/1997
81592	1	13	01	1	PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI DIALISI DOMICILIARE - L.R. 21.4.1998, N. 29	DPF009	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	L.R. 29/1998
82411	1	13	07	1	INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DEL TERMALISMO	DFC025	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	L.R. 15/2002 e art. 24 L.R. 7/2009
91472	2	06	01	1	TRASFERIMENTO FONDI PER INIZIATIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI SPORTIVE - TRASFER. CORRENTI A ANIM. LOCALI	DPH005	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	L.R. 10/2018
91509	1	06	01	1	CONTRIBUTO AL COMUNE DI TERAMO PER I COSTI DIRETTI E INDIRETTI DERIVANTI DALL'EVENTO INTERAMMIA WORLD CUP - L.R. 31/2019	DPH005	€ 50.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	L.R. 31/2019
101480	1	16	01	1	ONERI A CARICO DELLA REGIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - L.R. 10.8.2010, N. 38, ART. 14	DPD	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	L.R. 38/2010 e L.R. 37/2014
101630	1	16	01	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INDENNIZZO DEI COSTI DELLA PREVENZIONE E CONTROLLO E DELLA ERADICAZIONE DI EPIZOOIE	DPD	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	L.R. 6/2018 art. 14 comma 23
102406	3	16	01	1	COMPARTICIPAZIONE NELLE ATTIVITA' DI TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI - L.R. 8.10.2015, N. 28 (TRASF. A ISTIT. SOC. PRIVATE)	DPD	€ 440.000,00	€ 441.000,00	€ 441.000,00	L.R. 28/2015 ART. 2
121520	1	01	12	1	FONDO REGIONALE PER IL SUPPORTO AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 3.000 ABITANTI	DPAG05	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	L.R. 6/2005-ART. 238 BIS

027200015 - 01/01/2019
027200015 - 01/01/2019

281630	1	14	05	1	FONDO DI DOTAZIONE EX ART. 5 L.R. 40/2012 PROMOZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE	DFG015	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	L.R. 5/2018 art. 14 comma 24
12170	1	01	05	2	VALORE RESIDUO CORRISPOSTO AL CONCESSIONARIO CO.VALLPA. ABRUZZO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA- IMPIANTO SITO IN CELANO	DFR003	€ 1.174.083,00	€ 0,00	€ 0,00	L. 47/2007, art. 1 c. 29
62423	1	05	02	2	CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE, AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI - L.R. 3.11.1999, N. 98.	DPH003	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	L.R. 98/1999
152300	1	08	01	2	CONTRIBUTI AI PICCOLI COMUNI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'ANNO 2001 - L.R. 04.10.2001, N. 56	DFC022	€ 14.200,00	€ 0,00	€ 0,00	L.R. 56/2001
152330	1	11	02	2	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI CONSEQUENTI AD AVVERSA' ATMOSFERICHE E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE URBANE - L.R. 38/2016	DPE	€ 4.230.703,99	€ 0,00	€ 0,00	L.R. 38/2016 artt. 11 e 18
152370	2	08	01	2	CONTRIBUTI AI COMUNI ABRUZZESI PER OPERE INFRASTRUTTURALI (CONTRIBUTI AMM.LOC.)	DPC022	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	L.R. 5/2005 art. 236
282340	1	14	01	2	COMPARTICIPAZIONE REGIONALE A CONTRATTI DI SVILUPPO DEL MISE	DPG	€ 1.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	L.R. 1/2019
94472	1	06	01	1	TRASFERIMENTO FONDI PER INIZIATIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI SPORTIVE	DPH005	€ 0,00	€ 257.653,00	€ 257.653,00	L.R. 10/2018 - art. 3
51620	2	15	02	1	SPESE PER L'AVVIO DEL CORSO DI TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO - L.R. 10/2019 - TRASF. CORR. ALTRE IMP.		€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	L.R. 10/2019



La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Pescara, 28 Gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Dott. Marco Marsilio

TESTI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE COORDINATI CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA **28 GENNAIO 2020, N. 3** "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)" (pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 1982, N. 45

Disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo.

Art. 2

(Aziende alberghiere disciplinate dalla legge)

1. Le aziende alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.
2. **Sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti, le residenze turistico-alberghiere e i Condhotel.**

LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1993, N. 11

Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni.
Normativa organica.

Art. 10

(Obbligatorietà della classifica)

1. La classificazione è obbligatoria ed è requisito indispensabile per l'esercizio di un'attività turistico ricettiva.
2. All'esterno di ciascun esercizio ricettivo è esposta in modo visibile una targa contenente:
 - a) la tipologia;
 - b) la denominazione;

c) il numero delle stelle corrispondente alla classificazione.

2-bis. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui all'articolo 2, compresi gli appartamenti mobiliati per uso turistico disciplinati dall'articolo 32 della l.r. 75/95, devono indicare apposito Codice Identificativo di Riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva in tutti gli scritti o stampati o supporti digitali e in qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato. Il codice identificativo regionale è rilasciato al momento dell'inserimento della anagrafica della struttura sul Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA). La Giunta regionale disciplina il codice identificativo di riferimento con propria delibera da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente comma.

2-ter. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività sono tenuti a pubblicare il CIR sugli strumenti utilizzati.

Art. 48

(Entità delle sanzioni amministrative)

1. Il Comune assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00, il titolare della struttura turistica ricettiva:
 - a) che non trasmette o trasmette tardivamente le comunicazioni di cui agli articoli 3 e 30;
 - b) che pratica prezzi superiori a quelli comunicati ai sensi degli articoli 6 e 7;
 - c) che non espone o espone in modo difforme da quanto stabilito i cartellini dei prezzi di cui all'articolo 8;
 - d) che rifiuta di fornire al Dipartimento regionale competente e al Comune le informazioni richieste ai fini della classificazione o della pubblicità dei prezzi e della consistenza delle strutture o che rifiuta di consentire gli accertamenti disposti dagli stessi enti o dalla Regione al medesimo fine, ovvero dichiara elementi non corrispondenti al vero;
 - e) che accoglie nella struttura ospiti in eccedenza rispetto alla capienza ricettiva massima;
 - f) che chiude temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva comunicazione di cui all'art. 18 o anticipi l'apertura o ritardi la chiusura oltre il termine previsto;
 - g) che con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisce al proprio esercizio una classifica o una denominazione diversa da quella effettiva o afferma la sussistenza di attrezzature e servizi non conformi a quelli esistenti;
 - h) che non evidenzia nella targa posta all'esterno del proprio esercizio la tipologia, la denominazione e il numero delle stelle.
 2. Chiunque attribuisce ad un immobile e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di struttura turistica ricettiva, in violazione delle norme di classificazione delle varie tipologie, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3.000,00.
- 2-bis. I soggetti che contravvengono all'obbligo di riportare il codice identificativo regionale (CIR) di cui all'articolo 10, commi 2-bis e 2-ter, ovvero che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.

LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3

Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

Art. 50

(Rendiconto degli enti dipendenti dalla Regione)

- [1. I rendiconti degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, a norma del precedente art. 47, sono redatti in conformita' alle disposizioni stabilite nei rispettivi ordinamenti e presentati annualmente alla Direzione competente per materia della Giunta Regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario. La suddetta Direzione, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio entro il 20 aprile.

2. La Giunta Regionale presenta i rendiconti stessi, in allegato il rendiconto generale, al Consiglio regionale, il quale li approva con legge unitamente al rendiconto generale predetto.]

LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).

Art. 93

(OMISSIS)

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, **i canoni e i sovracanoni**, relativi all'utilizzazione delle acque pubbliche sono dovuti per anno solare e sono versati anticipatamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ciascun anno. Al fine di armonizzare i versamenti dei canoni, per le concessioni già assentite, i ratei mensili da versare sono pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31 dicembre 2004 e per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto nei rispettivi disciplinari, i canoni sono dovuti per anno solare.

(OMISSIS)

- 5-quinquies. [(Addizionale regionale). A far data dall'entrata in vigore della presente legge l'importo dell'addizionale, di cui all'art. 18 della legge n. 36/1994, e' determinato in misura pari al 10% dell'ammontare del canone demaniale. L'addizionale di cui al presente comma e' corrisposta dal concessionario contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo. Le somme sono introitate sul capitolo di entrata 32107].

(OMISSIS)

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)

Art. 85

(Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti)

- [1. La Regione Abruzzo al fine di dotare i Comuni di un ulteriore strumento per la programmazione e razionalizzazione degli interventi edilizi sul territorio, consente, su tutto il territorio comunale, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, dove per sottotetto si intende il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura realizzato almeno nella parte strutturale.
2. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 2018 e' consentito alle seguenti condizioni:
 - a) l'edificio dove e' ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva, deve risultare sanato o in itinere la pratica di richiesta di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) l'altezza media netta non puo' essere inferiore a 2,40 metri, calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto interessato al recupero abitativo, comunque l'altezza della parete minima non puo' essere inferiore a metri 1,40.
Per i Comuni montani, al di sopra di 1000 metri di altezza, l'altezza media e' ridotta a 2,20 metri e l'altezza della parete minima non puo' essere inferiore a 1,20 metri;
 - c) che siano rispettate le norme sismiche.
3. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e se ne consente l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. In corrispondenza di fonti di luce la chiusura di tali spazi non e' prescrittiva anche se di altezza inferiore al minimo consentito come indicato al punto b) del comma 2.
In sede di ristrutturazione di edifici esistenti che abbiano sottotetti non conformi alle altezze come sopra stabilite e' consentito, per il raggiungimento dell'altezza media minima prevista, l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione:
 - a) che questo non comporti una modifica del prospetto del fabbricato;

- b) che vengano rispettati i requisiti minimi di abitabilità o agibilità dei locali sottostanti;
c) che siano rispettate le norme sismiche.
4. Al fine di assicurare i requisiti di fruibilità e aereo-illuminazione naturale dei locali, il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l'apertura di porte, finestre, lucernai e abbaini a condizione che si rispettino i caratteri formali e strutturali dell'edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali.
 5. Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia e comportano la corresponsione degli oneri concessori previsti dalla normativa vigente.
 6. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di cui al comma 2 e' consentito anche in deroga alla legislazione urbanistica statale e regionale vigente in materia, nonché agli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere ed ai regolamenti edilizi vigenti.
 7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Consiglio comunale, con atto motivato, può disporre l'esclusione del territorio comunale dall'applicazione della presente legge.
 8. Il recupero abitativo dei sottotetti comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, da corrispondere a conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla L.R. n. 89/1998. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione sarà versata alla Regione Abruzzo per i fini e gli obiettivi delle leggi regionali che dispongono interventi a favore dei Comuni.
 9. Le domande per il permesso di costruire o D.I.A. devono essere inoltrate al Comune di residenza entro il 31 dicembre 2019. Contestualmente alla proposizione della domanda, il richiedente deve corrispondere il maggior onere spettante alla Regione mediante versamento su c/c postale n. 13633672 intestato alla Regione Abruzzo. Nell'ipotesi di diniego della concessione la somma verrà restituita al richiedente.
 10. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e' istituito nell'ambito della UPB 03.05.002 il cap. 35020 denominato: Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti, con uno stanziamento di euro 1.500.000,00.
 11. Le entrate di cui al comma 10 confluiscono sul bilancio regionale senza alcun vincolo di destinazione della spesa.]

LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 2009, N. 16

Intervento regionale a sostegno del settore edilizio.

Art. 7

(Oneri di urbanizzazione)

1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 della presente legge comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione previsti dalla vigente normativa regionale, in misura doppia.
2. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione e' corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento sul c/c postale 13633672 intestato alla Regione Abruzzo.
3. **Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma e' restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825 - Missione 1, Programma 04, Titolo 1 - denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione".**
4. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale e' istituito, nell'ambito della UPB 03.05.002, il capitolo 35025 denominato: Contributo per maggiorazione oneri di urbanizzazione per ampliamento, demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente.
5. Sono esonerate dal versamento della maggiorazione degli oneri di urbanizzazione dovuti alla Regione Abruzzo le Associazioni Onlus che si avvalgono delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge per gli interventi eseguiti su edifici ubicati nel territorio regionale da destinare a finalità di accoglienza.
6. La mutazione della destinazione d'uso degli immobili assoggettati alle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo prima del decorso di dieci anni, comporta l'obbligo di corrispondere gli oneri di cui al comma 1 del presente articolo da versare al momento della richiesta di variazione della destinazione d'uso.

Art. 11

(Condizioni generali di ammissibilita' degli interventi)

1. Gli interventi di cui all'art. 4 della presente legge sono realizzati mediante denuncia di inizio attivita', nel rispetto della disciplina generale di cui al D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e ss.mm.ii. Nella relazione asseverata di cui all'art. 23 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., oltre a quanto ivi previsto, e' espressamente attestata la conformita' degli interventi da realizzare alle disposizioni della presente legge.
2. Gli interventi previsti dall'art. 6, sono subordinati al rilascio del titolo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
3. In ogni caso gli interventi previsti dagli artt. 4 e 6 della presente legge sono effettuati nel rispetto della normativa relativa alla stabilita' degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonche' delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati e delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi.
4. Le istanze relative devono essere presentate entro e non oltre il **31 dicembre 2022**.
5. Il termine di cui al comma 4 e' prorogato, nei comuni inseriti nel cratere di cui al decreto n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, fino al termine dello stato di emergenza.
6. La possibilita' di ampliare gli edifici esistenti e' limitata alle unita' immobiliari ultimate alla data del 31 marzo 2009 in forza di titolo abilitativo rilasciato nelle forme di legge. Per unita' immobiliare ultimate devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potra' essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori.
7. Gli interventi di cui alla presente legge sono altresì subordinati alla esistenza di opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di superficie degli edifici esistenti. L'adeguamento dovra' essere effettuato dal richiedente il titolo abilitativo, con le procedure di cui all'art. 32 comma 1 lett. g) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
8. Non puo' essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie agli edifici anche parzialmente abusivi o a quelli situati su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico.
9. Per gli edifici condonati il calcolo delle percentuali e dei limiti di incremento delle superfici consentite dalla presente legge, avviene computando negli incrementi stessi anche la superficie gia' oggetto di condono limitatamente agli edifici di volumetrie pari o superiore a 1000 mc.
10. La presente legge non puo' parimenti essere applicata agli edifici aventi destinazione commerciale al fine di derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita e centri commerciali.
11. Gli interventi di cui agli artt. 4 e 6 della presente legge non sono cumulabili tra loro.

LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2011, N. 10

Norme sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo.

Art. 1

(Recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti)

1. La Regione Abruzzo promuove il recupero ai fini residenziali dei sottotetti con l'obiettivo di razionalizzare e contenere il consumo del territorio. E' consentito il recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti alla data **del 31.12.2019** previo rilascio del titolo edilizio abitativo.
2. Si definisce sottotetto il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura.
3. Il recupero ai fini residenziali dei sottotetti è consentito [per i fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge] alle seguenti condizioni:
 - a) l'edificio ove è ubicato il sottotetto deve essere realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva, deve risultare sanato o in itinere il procedimento di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

- b) l'altezza media ponderale non può essere inferiore a due virgola quaranta metri (2,40 m), calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto utilizzato ai fini residenziali; in ogni caso l'altezza della parete minima non può essere inferiore a uno virgola quaranta metri (1,40 m). Per gli edifici posti a quote superiori ai mille metri (1.000 m) di altitudine sul livello del mare, l'altezza media è ridotta a due virgola dieci metri (2,10 m) e l'altezza della parete minima non può essere inferiore a uno virgola venti metri (1,20 m);
- c) che siano rispettate le norme sismiche ed igienico-sanitarie;
- d) l'edificio sottostante sia destinato in tutto o in parte ad uso abitativo.
4. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e se ne consente l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. In corrispondenza di fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva anche se di altezza inferiore al minimo consentito come indicato alla lettera b) del comma 3.
- 4-bis. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di cui al comma 1 è consentito anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti.**
5. In sede di ristrutturazione di edifici esistenti che abbiano sottotetti non conformi alle altezze come sopra stabilite, è consentito, per il raggiungimento dell'altezza media minima prevista, l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione che:
- a) l'intervento non comporti una modifica del prospetto del fabbricato;
- b) siano rispettati i requisiti minimi di abitabilità o agibilità dei locali sottostanti;
- c) siano rispettate le norme sismiche ed igienico-sanitarie.
6. Gli interventi di recupero ai fini residenziali dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all'obbligo di reperimento, nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, di spazi per i parcheggi, legati all'unità immobiliare con vincolo pertinenziale risultante da atto pubblico registrato e posti all'interno del perimetro del centro urbano del comune interessato.
7. Fatto salvo il rispetto del decreto ministeriale n. 1444/1968, il recupero abitativo dei sottotetti non incide sul calcolo dell'altezza massima del fabbricato e sugli effetti ad essa conseguenti previsti dai regolamenti edilizi comunali.
8. Al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti di aero-illuminazione naturale dei locali e per garantire il benessere degli abitanti, gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti a fini residenziali possono comportare anche l'apertura di porte, finestre, lucernai, a condizione che siano rispettati i caratteri architettonici e strutturali dell'edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali e nel rispetto dei vincoli imposti all'edificio.
9. Il progetto di recupero ai fini residenziali dei sottotetti prevede idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato ed è conforme alle vigenti disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.
10. Il Consiglio comunale, con apposita e motivata deliberazione, può individuare parti del territorio comunale o singoli edifici esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
11. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, da versare a conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e degli oneri di urbanizzazione previsti dalla vigente normativa regionale, in misura doppia. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione è corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento su c/c postale n.13633672 intestato alla Regione Abruzzo. **Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziare sul capitolo di spesa del bilancio di previsione n. 11825 denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione".**
12. Le risorse di cui al comma 11 confluiscono nell'ambito della U.P.B. 03.05.002 sul capitolo 35020 denominato "Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti", con uno stanziamento di euro trecentomila (€ 300.000,00).
13. Le assunzioni degli impegni di spesa sono subordinate all'accertamento della relativa entrata.

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2018, N. 3

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale).

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
 2. Per garantire il passaggio al sistema informativo turistico di cui all'articolo 7, e' istituito un nuovo capitolo di spesa nell'ambito del Titolo 1, Missione 01, Programma 05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, per sostenere i costi di gestione per il funzionamento degli uffici IAT regionali ed assicurare un trasferimento ai Comuni in cui hanno sede gli uffici, negli anni 2019 e 2020, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3 dell'articolo 7.
 - 2-bis. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2, fissati in euro 102.971,59, annui, per gli anni 2019 e 2020, trovano copertura con la riprogrammazione degli stanziamenti di bilancio Parte Spesa, Titolo 1, Missione 01, Programmi 03 e 05.
- 2-ter. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati annualmente dalla legge di bilancio.**

LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2019, N. 8

Norme a sostegno dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Disposizioni concernenti il personale della Giunta regionale impiegato presso l'USR)

1. Al fine di garantire il potenziamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo e assicurare l'accelerazione del processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, restano a carico della Regione Abruzzo i trattamenti economici fondamentali ed accessori, nonché qualunque ulteriore indennità e attribuzione relativi al personale in ruolo organico della Giunta regionale in distacco presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo ex art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trattandosi di prestazioni rese nell'interesse della stessa Regione Abruzzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai compensi e agli incrementi di cui all'articolo 50, commi 7 e 7 bis, del decreto-legge n. 189 del 2016.
- 1-bis Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per la copertura delle spese poste a carico della Regione dall'articolo 3, comma 1-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la Regione Abruzzo assegna all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo le somme da quest'ultimo dovute a titolo di rimborso, per le annualità 2017 e 2018, delle spese relative al personale regionale comandato, al funzionamento, nonché alla remunerazione del direttore responsabile.**
2. Il personale in ruolo organico della Giunta regionale selezionato a seguito di procedure di assegnazione temporanea presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo, e' collocato in distacco ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo). Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che il competente dipartimento regionale abbia adottato il provvedimento di distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte del personale selezionato che prende servizio alla data indicata nella richiesta di assegnazione formulata dall'Ufficio Speciale.
3. Le risorse assegnate alla Regione Abruzzo dal Commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 per le finalità

di cui al comma 1 del presente articolo, e trasferite nella contabilità speciale n. 6051/401 intestata al vice Commissario per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, sono destinate all'ulteriore rafforzamento della dotazione organica dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, si fa fronte nell'ambito delle risorse già stanziato e disponibili a legislazione vigente sul bilancio regionale relative al trattamento economico del personale in ruolo organico della Giunta regionale.
 2. Agli oneri derivanti dai compensi ed incrementi di cui all'articolo 50, commi 7 e 7 bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, si fa fronte nell'ambito delle risorse assegnate dal Commissario straordinario al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di vice Commissario e trasferite sull'apposita contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
 3. Agli oneri di cui all'articolo 1, comma 3, si fa fronte nell'ambito delle risorse assegnate dal Commissario straordinario al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di vice Commissario e trasferite sull'apposita contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
- 3-bis. Agli oneri finanziari di cui all'articolo 1, comma 1-bis si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato "Intervento regionale a favore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione" nell'ambito della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020.**
- 3-ter. Lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione di cui al comma 3-bis è riversato dal competente centro di responsabilità contabile regionale sulla contabilità speciale n. 6051/401 aperta presso la Tesoreria provinciale della banca d'Italia di L'Aquila ed intestata al Vice Commissario per la Ricostruzione post sisma 2016 - Presidente della Regione Abruzzo. Restano a disposizione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma Abruzzo i maggiori rimborsi accertati dai competenti uffici regionali riferibili alle medesime finalità ed annualità 2017 e 2018. A tal fine le occorrenti variazioni di bilancio sono effettuate mediante le procedure di cui al comma 4.**
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
 5. L'autorizzazione della spesa di cui ai commi 2 e 3 è consentita solo nei limiti delle risorse assegnate dal Commissario straordinario al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di vice Commissario e trasferite sull'apposita contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2019, N. 20

Celebrazione del Centenario dell'impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele D'Annunzio.

Art. 3

(Attuazione)

1. L'organizzazione **degli eventi** di cui all'articolo 2 è demandata alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che, per quanto di rispettiva competenza, individuano il programma e le strutture preposte all'adempimento degli atti necessari all'attuazione degli stessi.
2. Il coordinamento delle attività organizzative di cui al comma 1 è attribuito all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. In considerazione della rilevanza **degli eventi** l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite della competente Direzione Amministrativa, promuoverà forme di sponsorizzazione **degli eventi** [o di singole manifestazioni in cui lo stesso si articola]. L'Ufficio di Presidenza è autorizzato con propria deliberazione alle occorrenti variazioni di bilancio del Consiglio regionale finalizzate

alla iscrizione delle risorse derivanti dalle sponsorizzazioni finalizzandole alla realizzazione degli eventi.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa massima di Euro 150.000,00 a valere sul bilancio del Consiglio regionale, sul capitolo di nuova istituzione Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 03, numero 4107 denominato "Celebrazione centenario D'Annunzio e la citta' di Fiume".
 2. La copertura degli oneri finanziari di cui alla presente legge, quantificati per l'anno 2019 in complessivi euro 150.000,00, e' assicurata mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, esercizio 2019, del Consiglio regionale e della Regione Abruzzo, in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte spesa del bilancio del Consiglio regionale: Titolo I, Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 03, capitolo di spesa denominato "Celebrazione centenario D'Annunzio e la citta' di Fiume" numero 4107 per euro 150.000,00;
 - b) in diminuzione parte spesa del bilancio del Consiglio regionale: Titolo I, Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 01, capitolo di spesa numero 2022 denominato "Trattamento economico del personale in comando da altra amministrazione" per euro 100.000,00;
 - c) in aumento parte entrata del bilancio del Consiglio regionale: Titolo II, Tipologia 101, categoria 02, capitolo numero 1001, di euro 50.000,00 da imputare al Titolo I, Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 03, capitolo di spesa numero 4107 denominato "Celebrazione centenario D'Annunzio e la citta' di Fiume";
 - d) in diminuzione parte spesa del bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, esercizio 2019 della Regione: Titolo IV, Missione 50, Programma 02, capitolo di spesa numero 313140 denominato "Rimborso quota capitale per i mutui del settore trasporti" per euro 50.000,00;
 - e) in aumento parte spesa del bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, esercizio 2019 della Regione: Titolo I, Missione 1, Programma 1, capitolo numero 11102.3 denominato "Trasferimento fondi al Consiglio regionale per spese di funzionamento" per euro 50.000,00.
- 2-bis. Per le annualità successive al 2019, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento Titolo I, Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 03, capitolo di spesa denominato "Celebrazione centenario D'Annunzio e la città di Fiume" numero 4107 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale, annualmente determinato, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.**

Riferimenti normativi

*I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale **28 GENNAIO 2020, N. 3** "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)" sono i seguenti:*

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio e' ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unita' familiare.

Art. 30

E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternita'.

REGIO DECRETO 19 OTTOBRE 1930, N. 1398

Approvazione del testo definitivo del Codice Penale.

Art. 570

(Violazione degli obblighi di assistenza familiare)

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilita' genitoriale, alla tutela legale, o alla qualita' di coniuge, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e' commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e' preveduto come piu' grave reato da un'altra disposizione di legge.

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 86

(Gestione del demanio idrico)

1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione.
3. *[COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388].*

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 38

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonche' la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilita' regionale puo' annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

Art. 11
(Schemi di bilancio)

(OMISSIS)

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonche' dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;
- d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianita' superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonche' sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrita', espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le societa' controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonche' da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

(OMISSIS)

DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

Art. 31

(Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri)

1. Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma. In ogni caso, il vincolo di destinazione può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, recante il recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.

Art. 3

(Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016)

(OMISSIS)

- 1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal comma 1, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal precedente periodo è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.
- 1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

(OMISSIS)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 GENNAIO 2018, N. 13

Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a

destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Art. 5

(Esercizio dell'attività dei condhotel)

1. Le Regioni, con propri provvedimenti, disciplinano le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività dei condhotel nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. I servizi di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto-legge n. 133 del 2014, per le unità abitative a destinazione residenziale devono, comunque, essere erogati per un numero di anni non inferiore a dieci dall'avvio dell'esercizio del condhotel, fatti salvi i casi di cessazione per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'esercente. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo configura, al momento della cessazione anticipata della prestazione dei servizi, un mutamento non consentito della destinazione d'uso dell'immobile.

LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1993, N. 11

Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica.

Art. 2

(Soggetti obbligati alla comunicazione)

1. Chiunque apre o gestisce:
 - a) aziende alberghiere, strutture ricettive di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere) e strutture ricettive all'aria aperta come regolamentate dalla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta);
 - b) eventuali altre strutture destinate alla ricettività turistica, individuate e disciplinate con legge regionale nel rispetto della normativa statale;
 - c) stabilimenti balnearicomunica al Dipartimento regionale competente i prezzi e i dati sulle attrezzature degli esercizi secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 6.

LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1995, N. 75

Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere.

Art. 32

(Appartamenti mobiliati per uso turistico)

Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere delle case ed appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione a forestieri case ed appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo disponibilità, senza la fornitura di servizi complementari.

Coloro che danno alloggio a forestieri secondo le modalità stabilite nel 1° comma [*PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 7 DELLA L.R. N. 117 DEL 1995*] sono tenuti a darne comunicazione a norma del titolo 4° della L.R. n. 11 del 1993, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

Tale comunicazione deve essere inviata entro due giorni dall'inizio della locazione.

La omessa, tardiva, errata o incompleta segnalazione è punibile nella misura stabilita dal 1° comma dell'art. 48 della richiamata legge regionale n. 11 del 1993.

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1998, N. 152

Norme per il trasporto pubblico locale.

Art. 11

(Riparto delle risorse tra gli enti locali)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 la Giunta regionale ripartisce entro il 31 dicembre dell'anno precedente le risorse finanziarie del Fondo regionale trasporti destinate

all'esercizio del trasporto pubblico locale con qualsiasi modalita' effettuate e le assegna dopo l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Il riparto di spesa prevede:

- 1) l'individuazione delle risorse destinate alla stipula dei contratti di servizio per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.A. e alle ferrovie in gestione commissariale governativa o alle societa' di cui al comma 5 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 422 del 1997;
- 2) l'individuazione delle risorse relative ai servizi di area urbana di competenza comunale;
- 3) l'individuazione delle risorse destinate ai servizi di area nell'ambito del territorio delle Comunita' montane in caso di gestione associata di servizi di trasporto;
- 4) l'individuazione delle risorse destinate ai servizi portanti e di adduzione nell'ambito dei bacini di competenza delle Province.

LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1999, N. 11

Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali.

Art. 66

(Funzioni riservate alla Regione)

1. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, L.R. 31 LUGLIO 2001, N. 35]

2. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla Regione relativamente alle strade non rientrate nella rete stradale ed autostradale nazionale di cui al D.Lgs. n. 461/1999 i compiti e le funzioni relativi a:

- a) la programmazione, anche ai fini del conseguimento degli standards di qualità e degli obiettivi di sicurezza e al conseguente monitoraggio della rete viaria. Tali funzioni sono esercitate attraverso il programma triennale di intervento sulla rete viaria, strumento attraverso il quale la Regione definisce gli interventi da promuovere per la riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria, nonché interventi di manutenzione straordinaria. Il programma è predisposto dalla G.R., sentita la Conferenza permanente Regione/EE.LL, e approvato dal Consiglio regionale;
- b) la classificazione e declassificazione delle strade regionali o tratti di esse, sentite le province ed i comuni interessati;
- c) la determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade trasferite.

3. Relativamente alle nuove tratte autostradali interamente comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, la Regione provvede alla:

- a) individuazione e approvazione delle concessioni di costruzione e di esercizio;
- b) determinazione dei criteri per la predisposizione e approvazione dei piani finanziari delle società concessionarie;
- c) determinazione e adeguamento delle tariffe di pedaggio;
- d) progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle autostrade regionali mediante affidamento a terzi;
- e) controllo delle società concessionarie di tratte autostradali regionali, relativamente al rispetto delle convenzioni di costruzione e di esercizio;
- f) determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed alla esposizione della pubblicità.

4. E' istituito un fondo unico per la viabilità nel quale confluiscono le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché risorse aggiuntive proprie della Regione, allocate in distinti capitoli di bilancio. Tale fondo è destinato a finanziare tutti gli interventi, strutturali e non in materia di viabilità e sicurezza stradale. Una quota pari al 15% di tale Fondo può essere destinata dalla Giunta regionale quale contributo ai Comuni ed alle Province per:

- interventi di manutenzione straordinaria o per la messa in sicurezza delle strade dagli stessi enti acquisite ope legis o a seguito di provvedimenti di classificazione;
- interventi di "somma urgenza" per il ripristino del transito interrotto di importanti arterie danneggiate a seguito di evento calamitoso secondo le procedure di cui all'art. 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

- interventi, infrastrutturali e non, miranti a migliorare la sicurezza stradale o il collegamento con arterie di comunicazione di interesse regionale o nazionale ricomprese nel D.Lgs. 29.10.1999, n. 461 e nel D.P.C.M. 21 febbraio 2000 e successive modifiche ed integrazioni compresi i tratti delle medesime arterie situate anche all'interno dei centri abitati, anche se tali tratti sono stati oggetto di specifico provvedimento di declassificazione antecedente al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 461 ed al D.P.C.M. 21.2.2000.

Per il triennio 2007-2009 la quota del fondo suddetta è aumentata dal 15% al 25%.

LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2007, N. 47

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008 - 2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008).

Art. 1

Disposizioni finanziarie

(OMISSIS)

29. Agli attuali concessionari è riconosciuto il valore residuo, calcolato alla data di scadenza della gestione e al netto degli eventuali finanziamenti a fondo perduto ricevuti, delle innovazioni ed implementazioni effettuate sugli impianti che siano state formalmente autorizzate e che siano caratterizzate da autonomia funzionale e tipologica rispetto all'impianto originario.

(OMISSIS)

LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 16

Provvedimenti urgenti e indifferibili.

Art. 1

(Provvedimenti urgenti e indifferibili)

(OMISSIS)

44. All'art. 93 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, concernente "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)", dopo il comma 8 bis sono aggiunti i seguenti commi 8 ter e 8 quater:

"8-ter. A partire dall'esercizio 2008 le percentuali del capitolo di entrata 32107, destinate a finanziare i due capitoli di spesa 152108 (UPB 05.02.012) "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e 151402 (UPB 05.01.002) "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico", sono così ripartite:

- a) 70% del correlato capitolo di entrata è destinato al capitolo di spesa 152108;
- b) 30% del correlato capitolo di entrata è destinato al capitolo di spesa 151402.

8-quater. Per l'esercizio 2008 la previsione di incasso da iscrivere sul capitolo di entrata 32107 è pari ad € 7.285.000,00."

(OMISSIS)

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2011, N. 25

Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche.

Art. 12

(Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche)

(OMISSIS)

5. Ai fini dell'uso razionale delle acque, i canoni minimi per l'uso industriale di cui alla lettera d) del comma 5 dell'art. 93 della L.R. 7/2003, sono così differenziati:

- a) Euro 1.200,00, fino a 50.000 mc annui;
- b) Euro 1.600,00, da 50.001 a 100.000 mc annui;
- c) Euro 2.000,00, da 100.001 a 150.000 mc annui;

- d) Euro 2.200,00, da 150.001 a 200.000 mc annui;
- e) Euro 2.500,00, da 200.001 a 300.000 mc annui;
- f) Euro 2.800,00, da 300.001 mc annui.

Qualora venga applicata la riduzione prevista dalla lettera d) del comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003, come riformulato dal comma 2 dell'art. 11 della presente legge, i minimi di cui al presente comma vengono ridotti del 20 per cento.

(OMISSIS)

LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2013, N. 42

Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012.

Art. 23

(Osservatorio regionale di polizia locale e sicurezza urbana)

1. E' istituito l'osservatorio regionale di polizia locale e sicurezza urbana, di seguito denominato "osservatorio".
2. Presso l'osservatorio e' costituito un sistema informatizzato per la raccolta di leggi, decreti, circolari e quant'altro attiene all'attivita' della polizia locale e della sicurezza urbana. L'osservatorio e' dotato, inoltre, di un apposito portale internet alla cui gestione prende parte la polizia locale, al quale possono accedere anche i cittadini e le imprese per usufruire di servizi informativi e di altre utilita' in materia di polizia locale e sicurezza urbana.
3. L'osservatorio, in particolare, persegue le seguenti finalita':
 - a) fornire alla polizia locale un sostegno operativo all'espletamento delle funzioni ad essa attribuite;
 - b) uniformare i protocolli operativi, la modulistica e diramare circolari sull'interpretazione delle norme di interesse della polizia locale e della sicurezza urbana, anche avvalendosi di organismi di ricerca e formazione a supporto della pubblica amministrazione;
 - c) offrire al cittadino e alle imprese una possibilita' di informazione e di contatto diretto con la polizia locale;
 - d) predisporre la relazione annuale di cui all'articolo 28, comma 2.
4. L'attivita' dell'osservatorio e' svolta in collaborazione con gli enti locali territoriali e con il Comitato consultivo di cui all'articolo 25, all'attivita' del quale l'osservatorio fornisce anche supporto tecnico.
5. Le modalita' organizzative e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 FEBBRAIO 2014, N. 2/REG

Regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40 (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)".

Art. 3

(Eventi ammissibili e non ammissibili)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 55/2013 sono ammissibili a contributo le proposte di eventi, senza scopo di lucro, di carattere umanitario, culturale, [PAROLA SOPPRESSA DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B), DECRETO 10 GIUGNO 2019, n. 1/REG] artistico, scientifico e sociale, di seguito indicati:
 - a) convegni, congressi, [PAROLA SOPPRESSA DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. A), DECRETO 27 APRILE 2015, n. 2/REG] seminari, conferenze, meeting, celebrazioni e altre manifestazioni pubbliche;
 - b) eventi volti alla divulgazione e presentazione di pubblicazioni, di ricerche scientifiche o di studi;
 - c) spettacoli, rassegne, premi e mostre, nonche' eventi di presentazione degli stessi;
 - d) iniziative di interesse sportivo e sociale;
 - e) eventi di rievocazione storica almeno di rilevanza regionale;

- e-bis) le manifestazioni religiose e le feste patronali particolarmente significative che hanno valenza culturale, storica e di grande tradizione abruzzese, almeno di rilievo nazionale.
2. Non sono ammissibili a contributo le proposte di eventi di seguito indicati:
 - a) eventi che beneficiano, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi regionali, concessi dalla Regione o da Enti dalla stessa dipendenti;
 - b) eventi che beneficiano, per la medesima iniziativa, di analogo contributo, da parte della Giunta o del Consiglio, a valere sulla l.r. 55/2013;
 - c) congressi di partiti e sindacati;
 - d) iniziative proposte da soggetti privati, ordini e categorie professionali, aventi valenza meramente interna;
 - e) realizzazione di video, dvd, pubblicazioni e ogni altro mezzo pubblicitario o di diffusione di notizie, anche se di contenuto relativo a materie di competenza regionale;
 - f) gemellaggi, feste patronali, fiere, sagre e manifestazioni analoghe nonche' manifestazioni religiose, fatto salvo quanto previsto dalla lett. e-bis) del comma 1;
 - g) corsi di formazione e aggiornamento, stage e iniziative promozionali di carattere commerciale;
 - h) richieste generiche di finanziamento tese al mero acquisto o al restauro di beni mobili o alla ristrutturazione di beni immobili, compreso l'acquisto di video, dvd e di ogni altra forma di pubblicazione.
 3. Ciascun soggetto proponente puo' proporre per l'esercizio finanziario di riferimento, istanza di contributo per un solo evento, alternativamente alla Giunta o al Consiglio regionale.
 4. Se la proposta di evento presenta una connotazione mista tra evento ammissibile ed evento non ammissibile, il Servizio competente la dichiara ammissibile se prevalgono le caratteristiche di cui al comma 1.
 5. Sono, inoltre, ritenute inammissibili le proposte di eventi:
 - a) presentate da enti diversi da quelli di cui all'articolo 40, comma 7, della l.r. 55/2013 o per eventi non compresi tra quelli di cui al comma 1;
 - b) redatte in modo non conforme allo schema allegato all'avviso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), o incomplete;
 - c) prive della firma del legale rappresentante dell'ente proponente;
 - d) non corredate di copia di valido documento d'identita' del legale rappresentante;
 - e) inviate oltre il termine indicato nell'avviso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e).

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 46

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale (Legge europea regionale 2014).

Art. 25

(Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensita')

1. I finanziamenti previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi regionali per le medesime finalita' ed attivita'.
2. I finanziamenti previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi statali per le medesime finalita' ed attivita'.
3. In sede di rendicontazione consuntiva, puo' essere presentata dall'istituzione culturale una modifica rispetto al preventivo economico dell'istanza non superiore al 15 per cento. In tal caso, se la variazione e' in diminuzione, il contributo e' ridotto in maniera proporzionale, se invece la variazione e' in aumento, il contributo non viene adeguato.

LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2016, N. 38

Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile.

Art. 4

(Contributi alle istituzioni ed associazioni culturali della musica e del teatro)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nel rispetto delle condizioni generali fissate dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché delle condizioni specifiche di cui all'articolo 53, paragrafi 5 ed 8 del medesimo regolamento europeo, sono concessi quali aiuti al funzionamento i seguenti contributi finanziari:
 - a) alla Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti euro 250.000,00;
 - b) alla Deputazione Teatrale Fedele Fenaroli di Lanciano euro 35.000,00;
 - c) all'Ente Manifestazioni Pescaresi euro 100.000,00;
 - d) all'Ente Morale Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli di Teramo euro 50.000,00;
 - e) all'Istituto Nazionale Tostiano di Ortona euro 30.000,00;
 - f) al Teatro Rossetti di Vasto euro 20.000,00;
 - g) all'Associazione Teatri dei Marsi euro 50.000,00;
 - h) all'Associazione ACS Abruzzo Circuito Spettacolo euro 20.000,00;
 - i) all'Associazione Teatro dei Colori Onlus - Centro di produzione, ricerca e pedagogia nello spettacolo euro 10.000,00.

Art. 11

(Disposizioni a sostegno dei Comuni per interventi urgenti conseguenti ad avversità atmosferiche e per l'adeguamento delle infrastrutture urbane)

1. Al fine di far fronte alle spese sostenute dai Comuni per interventi urgenti conseguenti ad avversità atmosferiche, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare uno specifico provvedimento di concessione di contributi da destinare al rimborso delle spese sostenute o da sostenere dai medesimi Comuni per l'adeguamento ed il recupero della funzionalità delle infrastrutture urbane.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposto lo stanziamento pari ad euro 1.200.000,00 da iscriverne nella competenza e nella cassa dello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2016 del Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 di cui alla legge regionale 19 gennaio 2016, n. 6 (Bilancio di previsione pluriennale 2016 - 2018) nella Missione 11, Programma 02, Titolo II.
3. Al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Opere Pubbliche è demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni di cui al presente articolo.

LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2017, N. 40

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla l.r. 96/2000 ed ulteriori disposizioni.

Art. 3

(Disciplina degli interventi di recupero)

1. Sono consentiti gli interventi di recupero ai fini residenziale, direzionale, commerciale o artigianale dei vani e locali di cui all'articolo 2, comma 1, con o senza opere edilizie, previo rilascio del titolo abilitativo edilizio richiesto per il tipo di intervento e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge. Il recupero non è mai soggetto alla preventiva adozione e approvazione di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato e non è qualificato come nuova costruzione. È in ogni caso escluso il cambio di destinazione d'uso per la trasformazione dei vani e locali in luoghi di culto.
2. Per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il recupero dei vani e locali di cui all'articolo 2, comma 1, è in ogni caso consentito previa autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Restano comunque ferme le prescrizioni in materia poste da norme ambientali o paesaggistiche nazionali e regionali.

3. La realizzazione degli interventi di recupero e' subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e al reperimento degli standard urbanistici di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) ovvero al loro adeguamento o realizzazione, in relazione al maggior carico urbanistico connesso alla trasformazione della destinazione d'uso. Qualora sia comprovata, per mancanza di spazi adeguati, l'impossibilita' nel reperire gli standard previsti dall'articolo 3 del decreto ministeriale 1444/68, e' consentita la monetizzazione, attraverso il pagamento al Comune, oltre che degli oneri concessori, di un contributo straordinario non inferiore al 50 per cento degli oneri concessori dovuti ai sensi dell'articolo 16 del d.p.r. 380/2001. Le risorse derivanti dai contributi straordinari sono destinate dai Comuni all'adeguamento dei servizi e delle infrastrutture nei territori interessati dagli interventi di recupero. Per i fini di cui al presente comma, i Comuni possono individuare nuove aree, prevalentemente contermini alle zone ove ricadono gli interventi, per adeguare gli standard urbanistici.
4. Qualora gli interventi di recupero afferiscano alla prima casa, i Comuni possono disporre, con deliberazione del Consiglio comunale, la riduzione al 30 per cento del contributo straordinario dovuto in riferimento agli oneri concessori.
5. Gli interventi di recupero dei vani e dei locali di cui al comma 1 dell'articolo 2 comportano altresì la corresponsione al Comune del contributo relativo al costo di costruzione, da corrispondere a conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla legge regionale 23 settembre 1998, n. 89 (Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13/1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 10/1977 e dell'articolo 7 della legge 537/1993 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione). La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione e' versata alla Regione Abruzzo per i fini e gli obiettivi della presente legge.

LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2019, N. 37

Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, contributo all'Associazione Culturale "Pigro" e sostegno al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali).

Art. 1

(Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo)

1. Al fine di compartecipare ai costi diretti e indiretti ricadenti dall'evento "Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo", e' concesso alla Associazione "Teramo Nostra", nel rispetto del paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuti di stato di cui all'articolo 107, par. 1, del TFUE (2016/C 262/01), per l'anno 2019, un contributo di euro 10.000,00.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati per l'anno 2019 nella misura massima di euro 10.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo all'Associazione Teramo Nostra per i costi diretti e indiretti derivanti dall'evento - Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo", istituito nello stato di previsione della Spesa del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, esercizio 2019, al Titolo 1 "Spese correnti", Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali", Programma 02 "Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale".
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione regionale 2019-2021 e' apportata, per l'esercizio 2019, la seguente variazione per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02 del nuovo stanziamento denominato "Contributo all'Associazione Teramo Nostra per i costi diretti e indiretti derivanti

dall'evento - Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo", per euro 10.000,00;

b)in diminuzione parte Spesa: Titolo 4, Missione 50, Programma 02, Capitolo 313140/1 "Rimborso quota capitale per i mutui del settore trasporti" per euro 10.000,00.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it